

PROGETTISTA: ING. ALBERTO PERDOMI ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI MILANO N. A17290	DIRETTORE DEI LAVORI	COMMITTENTE	COORDINATORE DI PROGETTO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------	-------------	--------------------------

 CeAS CENTRO DI ANALISI STRUTTURALE S.r.l.	V.le Giustiniano, 10 20129 MILANO TEL. + 39 02 20 20 221 FAX: + 39 02 2951 2533 E-MAIL: ceas@finzi-ceas.it	SISTEMA GESTIONE QUALITA'
		AZIENDA CON SISTEMA QUALITA' UNI EN ISO 9001:2008 CERTIFICATO n° K031 RILASCIATO DA ISTITUTO QUASER CERTIFICAZIONI S.R.L. Progettazione ed erogazione di servizi di ingegneria strutturale, infrastrutturale, geotecnica, calcolo specialistico strutturale e geotecnico, direzione lavori collaudo statico e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e esecuzione (EA 34)

COMMITTENTE



POLITECNICO DI MILANO
 Amministrazione Centrale – Dipartimento di Energia – Area Tecnico Edilizia
 Piazza Leonardo da Vinci 32 – 20133 Milano

Responsabile Unico del Procedimento: Arch. R. Licari

OPERA DA ESEGUIRE

Edificio Laboratorio per installazione di un calorimetro calibrato a due camere per il Dipartimento di Energia - Campus La Masa – Lambruschini

PROGETTO ESECUTIVO

TITOLO ELABORATO

***CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
 DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE E CONTABILI***

Revisione	Data	Descrizione	Redatto	Verificato	Approvato	R.C.
0	18/12/12	Prima emissione	Giuffredi	Perdomi	N.A.	Perdomi

Nome file	Codice commessa	Tipologia commessa	Tipologia elaborato	Fase progettuale	Parte d'impianto	Progressivo elaborato
PER-EG-004.pdf	12017	PE	R	E	G	004

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

PARTE PRIMA – DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE E CONTABILI

INDICE

TITOLO I – TERMINI DI ESECUZIONE E PENALI.....	5
Art. 1 - DICHIARAZIONE IMPEGNATIVA DELL' APPALTATORE E CLAUSOLE GENERALI.....	5
Art. 2 - OGGETTO DELL' APPALTO.....	6
Art. 3 - FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE	8
Art. 4 - IMPORTO DELL' APPALTO	12
Art. 5 - DISTRIBUZIONE DEGLI IMPORTI	13
Art. 6 - TEMPO UTILE PER L' ULTIMAZIONE DEI LAVORI	16
Art. 7 - PENALI.....	16
Art. 8 - RISERVATEZZA DEL CONTRATTO	16
Art. 9 - DIFESA AMBIENTALE	17
Art. 10 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	17
TITOLO II - ESECUZIONE DEI LAVORI	18
Art. 11 - CONSEGNA, INIZIO ED ESECUZIONE DEI LAVORI	18
Art. 12 - IMPIANTO DEL CANTIERE E PROGRAMMA DEI LAVORI	19
Art. 13 - ACCETTAZIONE DEI MATERIALI.....	19
Art. 14 - ACCETTAZIONE DEGLI IMPIANTI.....	21
Art. 15 - ORDINI DI SERVIZIO.....	22
TITOLO III – SOSPENSIONI E RIPRESE DEI LAVORI	23
Art. 16 - SOSPENSIONI, RIPRESE E PROROGHE DEI LAVORI.....	23
Art. 17 - SOSPENSIONE DEI LAVORI PER PERICOLO GRAVE ED IMMEDIATO O PER MANCANZA DEI REQUISITI MINIMI DI SICUREZZA	23
TITOLO IV – VARIANTI IN CORSO D'OPERA	25
Art. 18 - VARIANTI IN CORSO D'OPERA.....	25
TITOLO V – ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE	26
Art. 19 - FUNZIONI, COMPITI E RESPONSABILITÀ DELL' APPALTATORE.....	26
Art. 20 - OBBLIGHI PARTICOLARI NELLO SVOLGIMENTO DEI LAVORI.....	29
Art. 21 - DOMICILIO LEGALE	30
Art. 22 - RAPPRESENTANZA DELL' APPALTATORE.....	30
Art. 23 - PERSONALE DELL' APPALTATORE.....	31
Art. 24 - FUNZIONI, COMPITI E RESPONSABILITÀ DEL DIRETTORE TECNICO DI CANTIERE.....	31
Art. 25 - FUNZIONI, COMPITI E RESPONSABILITÀ DEI LAVORATORI AUTONOMI E DELLE IMPRESE SUBAPPALTATRICI.....	32
Art. 26 - DISCIPLINA DEL CANTIERE	32
Art. 27 - DISCIPLINA DEI SUBAPPALTI.....	33
Art. 28 - RINVENIMENTO DI OGGETTI.....	38
Art. 29 - GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE.....	38
Art. 30 - NORME DI SICUREZZA	40
Art. 31 - OSSERVANZA DELLE CONDIZIONI NORMATIVE E RETRIBUTIVE RISULTANTI DAI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO.....	42

Art. 32 - LAVORO NOTTURNO E FESTIVO	43
TITOLO VI – VALUTAZIONE DEI LAVORI.....	44
Art. 33 - VALUTAZIONE DEI LAVORI - CONDIZIONI GENERALI.....	44
Art. 34 - VALUTAZIONE DEI LAVORI A CORPO.....	44
TITOLO VII – LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI	46
Art. 35 - FORMA DELL'APPALTO	46
Art. 36 - LAVORI IN ECONOMIA	46
Art. 37 - NUOVI PREZZI.....	46
Art. 38 - INVARIABILITÀ DEI PREZZI.....	47
Art. 39 - DISPOSIZIONI RELATIVE AI PREZZI.....	47
Art. 40 - CONTABILITÀ DEI LAVORI	49
Art. 41 - STATI DI AVANZAMENTO DEI LAVORI - PAGAMENTI.....	50
Art. 42 - CONTO FINALE	54
Art. 43 - ECCEZIONI DELL'APPALTATORE.....	54
Art. 44 - PROVVISI FATTE DIRETTAMENTE PER CONTO DELL'ENTE APPALTANTE ..	54
TITOLO VIII – CONTROLLI.....	55
Art. 45 - PROVE E VERIFICHE DEI LAVORI, RISERVE DELL'APPALTATORE	55
TITOLO IX – SPECIFICHE MODALITÀ E TERMINI DI COLLAUDO	56
Art. 46 - ULTIMAZIONE DEI LAVORI E CONSEGNA DELLE OPERE	56
Art. 47 - DOCUMENTI FINALI.....	56
Art. 48 - COLLAUDO DELLE OPERE.....	57
Art. 49 - SVINCOLO DELLA CAUZIONE	60
Art. 50 - PROROGHE	61
Art. 51 - ANTICIPATA CONSEGNA DELLE OPERE.....	61
Art. 52 - GARANZIE.....	61
TITOLO X – DISCIPLINA DEL CONTRATTO E MODALITÀ DI SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE	63
Art. 53 - DANNI ALLE OPERE	63
Art. 54 - CAUSE DI FORZA MAGGIORE	63
Art. 55 - VICENDE SOGGETTIVE DELL'ESECUTORE DEL CONTRATTO.....	63
Art. 56 - CESSIONE DEI CREDITI DERIVANTI DAL CONTRATTO	64
Art. 57 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	64
Art. 58 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA IN CASO DI MANCATO ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	64
Art. 59 - VERIFICHE RELATIVE AGLI OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	64
Art. 60 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA	65
Art. 61 - CONTROVERSIE.....	67
Art. 62 - FALLIMENTO DELL'APPALTATORE	67

TITOLO I – TERMINI DI ESECUZIONE E PENALI

Art. 1

DICHIARAZIONE IMPEGNATIVA DELL'APPALTATORE E CLAUSOLE GENERALI

Costituiscono parte integrante del Contratto, oltre al presente “Capitolato speciale d'Appalto”, i seguenti documenti:

- Capitolato generale d'appalto Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 19 aprile 2000 n°145 come recepito, integrato e modificato dal D.P.R. 5 ottobre 2010, n°207;
- elaborati grafici progettuali;
- specifiche tecniche e relazioni tecniche di progetto;
- l'elenco dei prezzi unitari;
- il piano di sicurezza e di coordinamento ex art. 100 del d.lgs. 81/08, e i piani operativi di sicurezza;
- computo metrico estimativo delle opere relative alla sicurezza;
- il cronoprogramma dei lavori;
- il fascicolo conforme all'art. 91 comma 1 lettera b) del d.lgs. 81/08;
- l'offerta presentata dall'Appaltatore.

Sono esclusi dal contratto tutti gli elaborati progettuali non espressamente indicati; al successivo art.3 è riportato nel dettaglio l'elenco elaborati con l'indicazione, per ogni elaborato, dell'appartenenza o meno al contratto.

L'Appaltatore dichiara di accettare le condizioni contenute nel Contratto e di disporre dei mezzi tecnici e finanziari necessari per assolvere agli impegni che ne derivano.

L'Appaltatore dichiara inoltre di aver preso visione dell'area di lavoro e dei disegni di progetto e di essere perfettamente edotto di tutte le condizioni tecniche ed economiche necessarie per una corretta valutazione dell'Appalto.

L'Appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di elementi non valutati, tranne che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal codice civile (e non escluse da altre norme del presente capitolato) o si riferiscano a condizioni soggette a possibili modifiche espressamente previste nel contratto.

Salvo quanto previsto dal presente capitolato e dal contratto, l'esecuzione dell'opera in oggetto è disciplinata da tutte le disposizioni vigenti in materia.

Le parti si impegnano comunque all'osservanza:

- a) delle leggi, decreti, regolamenti e circolari emanati e vigenti alla data di esecuzione dei lavori;
- b) delle leggi, decreti, regolamenti e circolari emanati e vigenti nella Regione, Provincia e Comune in cui si esegue l'appalto;
- c) delle norme tecniche e decreti di applicazione;
- d) delle leggi e normative sulla sicurezza, tutela dei lavoratori, prevenzione infortuni ed incendi;

- e) di tutta la normativa tecnica vigente e di quella citata dal presente capitolato (nonché delle norme CNR, CEI, UNI ed altre specifiche europee espressamente adottate);
- f) dell'elenco prezzi allegato al contratto;
- g) dei disegni di progetto contenuti in questo capitolato.

Resta tuttavia stabilito che la Direzione dei Lavori potrà fornire in qualsiasi momento, durante il corso dei lavori, disegni, specifiche e particolari conformi al progetto originale e relativi alle opere da svolgere, anche se non espressamente citati nel presente capitolato; tali elaborati potranno essere utilizzati soltanto per favorire una migliore comprensione di dettaglio di alcune parti specifiche dell'opera già definite nei disegni contrattuali.

In presenza degli impianti, di cui all'art. 1 del D.M. 22 gennaio 2008, n°37, particolare attenzione dovrà essere riservata, dall'Appaltatore, al pieno rispetto delle condizioni previste dal decreto medesimo, in ordine alla "sicurezza degli impianti" ed ai conseguenti adempimenti, se ed in quanto dovuti.

Egli dovrà quindi affidare l'installazione, la trasformazione e la manutenzione degli impianti previsti da tale decreto a soggetti a ciò abilitati ed in possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti, accertati e riconosciuti ai sensi degli artt. 3 e 4 del decreto medesimo.

Le disposizioni del Capitolato generale d'appalto si sostituiscono di diritto alle eventuali clausole difformi di contratto o di capitolato speciale, ove non disposto diversamente dalla legge o dal regolamento.

La ditta appaltatrice è altresì tenuta all'osservanza di tutte le leggi, dei decreti e dei regolamenti emanati o che fossero emanati nel corso dell'appalto e che riguardino in qualsiasi modo tutte le operazioni e gli adempimenti necessari connessi con il contratto d'appalto, rimanendo pertanto l'amministrazione appaltante esonerata da ogni e qualsiasi responsabilità in merito ad eventuali infrazioni da parte della ditta appaltatrice, con la precisazione che tutte le indicazioni, salvo quelle aventi forza di legge, varranno se e in quanto non in contrasto con il contenuto del presente contratto.

In mancanza d'indicazioni ovvero in caso d'indicazioni che siano palesemente o a giudizio della direzione dei lavori errate o contraddittorie, sarà la direzione dei lavori stessa ad impartire le direttive necessarie.

Art. 2

OGGETTO DELL'APPALTO

L'Appalto ha per oggetto i lavori, le somministrazioni e le forniture complementari occorrenti per i lavori di realizzazione di un **Edificio Laboratorio per l'installazione di un calorimetro calibrato a due camere per il Dipartimento di Energia presso il Campus La Masa – Lambruschini del Politecnico di Milano – Piazza Leonardo da Vinci, 32** - delle relative opere indicate nella documentazione di progetto e nelle specifiche tecniche, nonché le prestazioni di mano d'opera, la fornitura di materiali e le opere murarie occorrenti per la posa in opera e per l'assistenza alle ditte fornitrici di installazioni o prestazioni non compresi nell'Appalto, ma facenti parte del medesimo complesso alla cui realizzazione si riferisce l'Appalto.

Negli articoli del presente contratto con la dizione “committente” ovvero “ente appaltante” ovvero “amministrazione appaltante” s’intende il Politecnico di Milano, mentre con le dizioni “appaltatore”, “ditta”, o “impresa” s’intende la ditta o impresa aggiudicataria dell’appalto stesso.

Il contenuto dei documenti di progetto deve essere ritenuto esplicativo al fine di consentire all’Appaltatore di valutare l’oggetto dei lavori ed in nessun caso limitativo per quanto riguarda lo scopo del lavoro. Deve pertanto intendersi compreso nell’Appalto anche quanto non espressamente indicato ma comunque necessario per la realizzazione delle diverse opere.

Le opere saranno eseguite a perfetta regola d’arte, saranno finite in ogni parte e dovranno risultare atte allo scopo cui sono destinate, scopo del quale l’Appaltatore dichiara di essere a perfetta conoscenza.

Le indicazioni del presente contratto, il capitolato speciale d’appalto, i disegni e gli elaborati di progetto, le relazioni e le descrizioni tecniche, le specifiche tecniche allegate forniscono la consistenza quantitativa e qualitativa e le caratteristiche d’esecuzione delle opere oggetto del contratto.

Fanno inoltre parte dell’Appalto il coordinamento delle procedure esecutive e la fornitura degli apprestamenti e delle attrezzature atti a garantire, durante le fasi lavorative, la conformità a tutte le norme di prevenzione degli infortuni e di tutela della salute dei lavoratori, nel rispetto dell’art. 15 – Misure generali di tutela – del d.lgs.81/08 e dei documenti allegati.

Art. 3**FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE**

L'ubicazione, la forma, il numero e le principali dimensioni delle opere oggetto dell'appalto risultano dai disegni, dalle specifiche tecniche e da ogni elaborato progettuale allegato al contratto di cui formano parte integrante, salvo quanto verrà meglio precisato in sede esecutiva dalla Direzione dei Lavori.

Le indicazioni progettuali ed i disegni da allegare al contratto, debbono ritenersi come atti ad individuare la consistenza qualitativa e quantitativa delle varie specie di opere comprese nell'Appalto.

Il committente si riserva comunque l'insindacabile facoltà di introdurre nelle opere stesse, sia all'atto della consegna dei lavori sia in sede di esecuzione, quelle varianti che riterrà opportune nell'interesse della buona riuscita e dell'economia dei lavori, senza che l'Appaltatore possa da ciò trarre motivi per avanzare pretese di compensi e indennizzi di qualsiasi natura e specie non stabiliti nel presente contratto e sempre che l'importo complessivo dei lavori resti nei limiti dell'articolo corrispondente del Capitolato Generale d'Appalto.

I documenti di progetto vengono verificati ed accettati dall'appaltatore e da esso ritenuti sufficientemente esplicativi per la valutazione, senza alcuna limitazione, dell'oggetto dell'appalto. S'intende perciò compreso nell'appalto anche quanto non espressamente indicato in tali documenti ma comunque necessario per la realizzazione delle opere che saranno eseguite a perfetta regola d'arte, finite in ogni parte e risulteranno atte allo scopo a cui sono destinate, scopo del quale l'appaltatore dichiara d'essere a perfetta conoscenza.

I documenti di progetto sono i seguenti (per ogni elaborato si specifica se si tratta di un documento contrattuale o no):

ELENCO ELABORATI						
ELABORATI DESCRITTIVI						
Elaborati Generali						
prog.	tipo	cat.	num.	rev.	Titolo Elaborato	Contratto
PE	R	EG	001 .0	00	Elenco Elaborati	Documento Contrattuale
PE	R	EG	002 .0	00	Relazione Generale Tecnico Descrittiva	Documento Contrattuale
PE	R	EG	003 .0	00	Schema di contratto	Contratto nella versione compilata e sottoscritta dalle parti
PE	R	EG	004 .0	00	Capitolato Speciale d'Appalto - Disposizioni amministrative	Documento Contrattuale
PE	R	EG	005 .0	00	Quadro economico	Documento non contrattuale
PE	R	EG	006 .0	00	Cronoprogramma dei lavori	Documento Contrattuale
Opere Civili						
prog.	tipo	cat.	num.	rev.	Titolo Elaborato	Contratto

PE	R	EQ	001	.0	00	Capitolato speciale d'appalto - Specifiche tecniche	Documento Contrattuale
PE	R	EQ	002	.0	00	Elenco Prezzi Unitari	Documento Contrattuale
PE	R	EQ	003	.0	00	Computo Metrico Estimativo	Documento non contrattuale
PE	R	EQ	004	.0	00	Analisi Nuovi Prezzi	Documento non contrattuale
PE	R	EQ	005	.0	00	Incidenza Percentuale della Mano d'Opera	Documento non contrattuale
PE	R	EQ	006	.0	00	Piano di Manutenzione	Documento non contrattuale
Opere Strutturali							
prog.	tipo	cat.	num.		rev.	Titolo Elaborato	Contratto
PE	R	EH	001	.0	00	Relazione di calcolo strutturale	Documento Contrattuale
PE	R	EH	002	.0	00	Capitolato speciale d'appalto - Specifiche tecniche	Documento Contrattuale
PE	R	EH	003	.0	00	Elenco Prezzi Unitari	Documento Contrattuale
PE	R	EH	004	.0	00	Computo Metrico Estimativo	Documento non contrattuale
PE	R	EH	005	.0	00	Analisi Nuovi Prezzi	Documento non contrattuale
PE	R	EH	006	.0	00	Incidenza Percentuale della Mano d'Opera	Documento non contrattuale
PE	R	EH	007	.0	00	Piano di Manutenzione	Documento non contrattuale
Impianti Meccanici							
prog.	tipo	cat.	num.		rev.	Titolo Elaborato	Contratto
PE	R	EP	001	.0	00	Allegato B DGR VIII/8745 (Ex Legge 10/91)	Documento Contrattuale
PE	R	EP	002	.0	00	Relazione tecnica	Documento Contrattuale
PE	R	EP	003	.0	00	Capitolato speciale d'appalto - Specifiche tecniche	
PE	R	EP	004	.0	00	Relazione di calcolo	Documento Contrattuale
PE	R	EP	005	.0	00	Elenco Prezzi Unitari	Documento Contrattuale
PE	R	EP	006	.0	00	Computo Metrico Estimativo	Documento non contrattuale
PE	R	EP	007	.0	00	Analisi Nuovi Prezzi	Documento non contrattuale
PE	R	EP	008	.0	00	Piano di Manutenzione	Documento non contrattuale
Impianti Elettrici							
prog.	tipo	cat.	num.		rev.	Titolo Elaborato	Contratto
PE	R	EE	002	.0	00	Relazione tecnica	Documento Contrattuale
PE	R	EE	003	.0	00	Capitolato speciale d'appalto - Specifiche tecniche	
PE	R	EE	004	.0	00	Relazione di calcolo	Documento Contrattuale
PE	R	EE	005	.0	00	Elenco Prezzi Unitari	Documento Contrattuale
PE	R	EE	006	.0	00	Computo Metrico Estimativo	Documento non contrattuale
PE	R	EE	007	.0	00	Analisi Nuovi Prezzi	Documento non contrattuale
PE	R	EE	008	.0	00	Piano di Manutenzione	Documento non contrattuale
Sicurezza							
prog.	tipo	cat.	num.		rev.	Titolo Elaborato	Contratto
PE	R	ES	001	.0	00	Piano di sicurezza e coordinamento	Documento Contrattuale
PE	R	ES	002	.0	00	Elenco Prezzi Unitari	Documento Contrattuale
PE	R	ES	003	.0	00	Computo Metrico Estimativo	Documento Contrattuale
PE	R	ES	004	.0	00	Fascicolo tecnico	Documento non contrattuale
ELABORATI GRAFICI							
Opere Civili							

prog.	tipo	cat.	num.	rev.	Titolo Elaborato	Contratto
PE	D	EC	001 .0	00	Progetto – Pianta piano terra	Documento Contrattuale
PE	D	EC	002 .0	00	Progetto – Pianta piano mezzanino	Documento Contrattuale
PE	D	EC	003 .0	00	Progetto – Pianta piano primo	Documento Contrattuale
PE	D	EC	004 .0	00	Progetto – Pianta piano copertura	Documento Contrattuale
PE	D	EC	010 .0	00	Progetto – Pianta sistemazioni esterne	Documento Contrattuale
PE	D	EC	011 .0	00	Progetto – Sezioni AA e BB	Documento Contrattuale
PE	D	EC	012 .0	00	Progetto – Sezioni CC e DD	Documento Contrattuale
PE	D	EC	013 .0	00	Progetto – Prospetti EE e FF	Documento Contrattuale
PE	D	EC	014 .0	00	Progetto – Prospetti GG e HH	Documento Contrattuale
PE	D	EC	020 .0	00	Abaco porte, portoni e serramenti	Documento Contrattuale
PE	D	EC	021 .0	00	Abaco murature	Documento Contrattuale
PE	D	EC	022 .0	00	Abaco pavimentazioni	Documento Contrattuale
PE	D	EC	025 .0	00	Particolari costruttivi - 01	Documento Contrattuale
PE	D	EC	026 .0	00	Particolari costruttivi - 02	Documento Contrattuale
PE	D	EC	027 .0	00	Particolari costruttivi - 03	Documento Contrattuale
PE	D	EC	028 .0	00	Particolari costruttivi - 04	Documento Contrattuale
PE	D	EC	101 .0	00	Stato di fatto – Pianta piano terra, sistemazioni esterne	Documento Contrattuale
PE	D	EC	102 .0	00	Stato di fatto - Prospetti	Documento Contrattuale
PE	D	EC	110 .0	00	Confronto – Pianta piano terra, sistemazioni esterne	Documento Contrattuale
PE	D	EC	111 .0	00	Confronto - Prospetti	Documento Contrattuale
Opere Strutturali						
prog.	tipo	cat.	num.	rev.	Titolo Elaborato	Contratto
PE	D	EH	001 .0	00	Pianta fondazioni	Documento Contrattuale
PE	D	EH	002 .0	00	Carpenteria pianta piano mezzanino	Documento Contrattuale
PE	D	EH	003 .0	00	Carpenteria pianta piano primo uffici e cop. lab.	Documento Contrattuale
PE	D	EH	004 .0	00	Carpenteria pianta copertura uffici	Documento Contrattuale
PE	D	EH	005 .0	00	Carpenteria scala – piante e sezioni	Documento Contrattuale
PE	D	EH	006 .0	00	Note generali, materiali, carichi e prestazioni esec.	Documento Contrattuale
PE	D	EH	007 .0	00	Pianta scavi e tracciamento pali jet-grouting	Documento Contrattuale
PE	D	EH	008 .0	00	Dettagli elementi prefabbricati	Documento Contrattuale
PE	D	EH	011 .0	00	Armature fondazioni	Documento Contrattuale
PE	D	EH	012 .0	00	Armature travi e getti in opera piano mezzanino	Documento Contrattuale
PE	D	EH	013 .0	00	Armatura travi piano primo e copertura uffici	Documento Contrattuale
PE	D	EH	014 .0	00	Armatura scala	Documento Contrattuale
PE	D	EH	015 .0	00	Armatura setti, pilastri e muri	Documento Contrattuale
Impianti Meccanici						
prog.	tipo	cat.	num.	rev.	Titolo Elaborato	Contratto
PE	D	EP	001 .0	00	Planimetria generale sottoservizi	Documento Contrattuale
PE	D	EP	002 .0	00	Schema altimetrico impianti di condizionamento	Documento Contrattuale
PE	D	EP	003 .0	00	Schema altimetrico impianto idrico-sanitario e scarichi	Documento Contrattuale
PE	D	EP	004 .0	00	Schema funzionale centrale termofrigorifera	Documento Contrattuale
PE	D	EP	005 .0	00	Schema funzionale unità trattamento aria 1 e 2	Documento Contrattuale
PE	D	EP	006 .0	00	Pianta piano terra – Distribuzione Canali aria	Documento Contrattuale
PE	D	EP	007 .0	00	Pianta piano mezzanino – Distribuzione Canali aria	Documento Contrattuale

PE	D	EP	008	.0	00	Pianta piano primo – Distribuzione Canali aria	Documento Contrattuale
PE	D	EP	009	.0	00	Pianta piano copertura – Distribuzione canali aria e fluidi termovettori	Documento Contrattuale
PE	D	EP	010	.0	00	Pianta piano terra – Distribuzione fluidi termovettori	Documento Contrattuale
PE	D	EP	011	.0	00	Pianta piano mezzanino – Distribuzione fluidi termovettori	Documento Contrattuale
PE	D	EP	012	.0	00	Pianta piano primo – Distribuzione fluidi termovettori	Documento Contrattuale
PE	D	EP	013	.0	00	Pianta piano terra – Impianto idrico-sanitario e scarichi	Documento Contrattuale
PE	D	EP	014	.0	00	Pianta piano mezzanino – Impianto idrico-sanitario e scarichi	Documento Contrattuale
PE	D	EP	015	.0	00	Pianta piano primo – Impianto idrico-sanitario e scarichi	Documento Contrattuale
PE	D	EP	016	.0	00	Dettagli installativi	Documento Contrattuale
PE	D	EP	017	.0	00	Sezioni AA e BB	Documento Contrattuale
Impianti Elettrici							
prog.	tipo	cat.	num.		rev.	Titolo Elaborato	Contratto
PE	D	EE	001	.0	00	Reti esterne – Planimetria reti interrante	Documento Contrattuale
PE	D	EE	002	.0	00	Schema a blocchi distribuzione principale	Documento Contrattuale
PE	D	EE	003	.0	00	Schema a blocchi rivelazione incendi	Documento Contrattuale
PE	D	EE	004	.0	00	Schema a blocchi controllo accessi ed antintrusione	Documento Contrattuale
PE	D	EE	005	.0	00	Schema a blocchi cablaggio strutturato e diffusione sonora	Documento Contrattuale
PE	D	EE	006	.0	00	Schema unifilare quadro uffici	Documento Contrattuale
PE	D	EE	007	.0	00	Schema unifilare quadro locale laboratori e camere an.	Documento Contrattuale
PE	D	EE	008	.0	00	Schema unifilare quadro impianti meccanici	Documento Contrattuale
PE	D	EE	009	.0	00	Pianta piano terra – Illuminazione e forza motrice	Documento Contrattuale
PE	D	EE	010	.0	00	Pianta piano mezzanino – Illuminazione e forza motrice	Documento Contrattuale
PE	D	EE	011	.0	00	Pianta piano primo – Illuminazione e forza motrice	Documento Contrattuale
PE	D	EE	012	.0	00	Pianta piano terra – Impianti speciali	Documento Contrattuale
PE	D	EE	013	.0	00	Pianta piano mezzanino – Impianti speciali	Documento Contrattuale
PE	D	EE	014	.0	00	Pianta piano primo – Impianti speciali	Documento Contrattuale
PE	D	EE	015	.0	00	Pianta piano terra – Rivelazione incendi	Documento Contrattuale
PE	D	EE	016	.0	00	Pianta piano mezzanino – Rivelazione incendi	Documento Contrattuale
PE	D	EE	017	.0	00	Pianta piano primo – Rivelazione incendi	Documento Contrattuale
PE	D	EE	018	.0	00	Pianta copertura – Illuminazione e forza motrice	Documento Contrattuale
PE	D	EE	019	.0	00	Sezioni	Documento Contrattuale
PE	D	EE	020	.0	00	Dettagli di installazione	Documento Contrattuale
Sicurezza							
prog.	tipo	cat.	num.		rev.	Titolo Elaborato	Contratto
PE	D	ES	001	.0	00	Viabilità esterna e interna al cantiere	Documento Contrattuale
PE	D	ES	002	.0	00	Fase 1: allestimento cantiere per fondazioni speciali	Documento Contrattuale
PE	D	ES	003	.0	00	Fase 2: allestimento cantiere per posa prefabbricato	Documento Contrattuale
PE	D	ES	004	.0	00	Fase 3: allestimento cantiere per finiture esterne	Documento Contrattuale
PE	D	ES	005	.0	00	Layout generale di cantiere	Documento Contrattuale

Art. 4**IMPORTO DELL'APPALTO**

L'importo complessivo dei lavori oggetto del presente appalto è determinato a corpo.

L'importo a base d'asta ammonta ad

€ 1.167.670,08(diconsi euro unmilonecentosessantasettemilaseicentosestanta/08).

In particolare

€ 1.111.032,21(diconsi euro unmilionecentoundicimilatrentadue/21) sono soggetti a ribasso d'asta ed **€ 56.637,87**(diconsi euro cinquantaseimilaseicentotrentasette/87) sono oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta ai sensi dell'art. 131 della D. Lgs 163/2006 e s.m.i..

Per quanto concerne gli oneri per la sicurezza, come stimati complessivamente in **€ 56.637,87**

€ 33.786,55(diconsi euro trentatremilasettecentoottantasei/55) sono oneri specifici per la sicurezza, cioè necessari per gli approntamenti previsti specificamente per la sicurezza del cantiere nel Piano di Sicurezza e Coordinamento ed

€ 22.851,32(diconsi euro ventiduemilaottocentocinquantuno/32) sono oneri diretti per la sicurezza cioè ricompresi all'interno dei prezzi delle singole categorie di lavorazioni previste in progetto e necessari alla realizzazione di apprestamenti per l'esecuzione delle lavorazioni stesse in sicurezza.

Il prezzo contrattuale è fisso ed invariabile (secondo quanto specificato all'art. 53 quarto comma del D. Lgs. n°163 del 12 aprile 2006), e comprende tutte le opere, i lavori ed ogni altro onere, anche se non espressamente previsto dal presente schema di contratto e dagli allegati Capitolato Speciale d'Appalto ed elaborati di progetto, ma comunque necessario a dare compiute ed eseguite a regola d'arte le opere appaltate.

L'attuazione di varianti o modifiche non dà diritto all'Appaltatore di richiedere particolari compensi oltre il pagamento, alle condizioni contrattuali, delle opere eseguite.

Art. 5**DISTRIBUZIONE DEGLI IMPORTI**

Con riferimento agli importi per lavori ed oneri compensati a corpo, compresi nell'appalto, la distribuzione relativa alle varie categorie di lavoro da realizzare risulta riassunta nei seguenti prospetti:

CATEGORIE DI OPERE GENERALI E SPECIALIZZATE - STRUTTURE, IMPIANTI E OPERE SPECIALI (art.107 e Allegato A del D.P.R. 207/2010)

CATEGORIE DI QUALIFICAZIONE			
COD. WBS	CATEGORIE DI QUALIFICAZIONE	PREZZO TOTALE	%
1.1	OG1 - EDIFICI CIVILI ED INDUSTRIALI	€ 696.177,26	59.62%
2.1	OS13 – STRUTTURE PREFABBRICATE	€ 117.924,34	10.10%
3.1	OG11 - IMPIANTI	€ 353.568,48	30.28%
IMPORTO TOTALE A BASE D'ASTA		€ 1.167.670,08	100,00%

CATEGORIE DI OPERE GENERALI E SPECIALIZZATE - STRUTTURE, IMPIANTI E OPERE SPECIALI DI LAVORAZIONI OMOGENEE (art.43 del D.P.R. 207/2010)

CATEGORIE DI LAVORAZIONI OMOGENEE		
COD. WBS	CATEGORIE DI QUALIFICAZIONE E DI LAVORAZIONI OMOGENEE	PREZZO TOTALE
1	OG1 - EDIFICI CIVILI ED INDUSTRIALI	
1.1	OPERE IN CALCESTRUZZO ARMATO	€ 114.573,00
1.2	SOTTOFONDI E MASSETTI	€ 31.318,31
1.3	ASSISTENZE MURARIE	€ 17.268,74
1.4	OPERE SPECIFICHE PER LA SICUREZZA	€ 33.786,55
1.5	PAVIMENTAZIONI	€ 22.820,27
1.6	RIVESTIMENTI IN LEGNO	€ 48.806,48
1.7	RIVESTIMENTI IN METALLO	€ 30.826,39
1.8	SERRAMENTI IN GENERE	€ 8.880,88
1.9	SERRAMENTI METALLICI	€ 73.241,19
1.10	OPERE DA FABBRO	€ 5.204,10
1.11	MURATURE	€ 37.922,79
1.12	CARTONGESSI	€ 19.089,03
1.13	INTONACI	€ 14.911,96
1.14	ISOLAMENTI TERMO-ACUSTICI	€ 42.287,28
1.15	OPERE DA IMBIANCHINO E VERNICIATORE	€ 18.773,24
1.16	PAVIMENTAZIONI	€ 29.424,67
1.17	SISTEMAZIONI ESTERNE	€ 9.036,24
1.18	IMPERMEABILIZZAZIONI	€ 24.476,48
1.19	OPERE DA LATTONIERE	€ 9.137,41
1.20	MOVIMENTI DI TERRA	€ 26.023,85
1.21	FONDAZIONI SPECIALI	€ 78.368,40
TOTALE	OG1 - EDIFICI CIVILI ED INDUSTRIALI	€ 696.177,26

2	OS 13 – STRUTTURE PREFABBRICATE	
2.1	STRUTTURE PREFABBRICATE	€ 117.924,34
TOTALE	OS 13 – STRUTTURE PREFABBRICATE	€ 117.924,34
3	OG11 - IMPIANTI	
3.1	IMPIANTI ELEVATORI	€ 31.057,59
3.2	APPARECCHI SANITARI	€ 4.693,28
3.3	IMPIANTO IDRICO SANITARIO	€ 19.134,15
3.4	GAS METANO ED ARIA COMPRESSSA	€ 7.808,85
3.5	ANTINCENDIO	€ 3.332,76
3.6	APPARECCHIATURE PER PRODUZIONI FLUIDI TERMOVETTORI	€ 11.962,85
3.7	ALTRE APPARECCHIATURE DI CENTRALE	€ 11.133,67
3.8	UNITA' DI TRATTAMENTO ARIA	€ 6.428,41
3.9	DISTRIBUZIONE E DIFFUSIONE ARIA	€ 14.415,57
3.10	TERMINALI DI CLIMATIZZAZIONE	€ 12.331,69
3.11	TUBAZIONI E VALCOLAME	€ 20.909,74
3.12	REGOLAZIONE	€ 24.892,41
3.13	QUADRI ELETTRICI SECONDARI	€ 33.306,19
3.14	DISTRIBUZIONE PRINCIPALE IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI	€ 44.425,11
3.15	ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE	€ 12.587,29
3.16	RIVELAZIONE INCENDI	€ 11.778,95
3.17	IMPIANTO TV	€ 2.337,54
3.18	IMPIANTO CONTROLLI ACCESSI E ANTINTRUSIONE	€ 17.017,59
3.19	IMPIANTO DI MESSA A TERRA	€ 4.361,09
3.20	IMPIANTO ELETTRICO PER MECCANICO	€ 6.858,70
3.21	IMPIANTO FOTOVOLTAICO	€ 21.243,42
3.22	CORPI ILLUMINANTI	€ 15.806,04
3.23	CABLAGGIO STRUTTURATO	€ 15.745,59
TOTALE	OG11 - IMPIANTI	€ 353.568,48

IMPORTO TOTALE A BASE D'ASTA	€ 1.167.670,08
ONERI SPECIFICI PER LA SICUREZZA	€ 33.786,55
ONERI DIRETTI PER LA SICUREZZA	€ 22.851,32
TOTALE ONERI PER LA SICUREZZA	€ 56.637,87
IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO D'ASTA	€ 1.111.032,21

Per i lavori di cui al precedente quadro, che ne indica gli importi presuntivi in relazione alle diverse categorie di lavori a corpo, si applica il prezzo chiuso.

Art. 6

TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Il tempo utile complessivo per l'esecuzione dei lavori oggetto del presente appalto è di **n°293 (duecentonovantatre)** giorni naturali e consecutivi.

I lavori saranno consegnati ai sensi dell'art. 154 del DPR 207/2010 con apposito verbale.

Art. 7

PENALI

L'Appaltatore, per il tempo impiegato nell'esecuzione dei lavori oltre il termine contrattuale, salvo il caso di ritardo a lui non imputabile e riconosciuto dal Direttore dei Lavori, dovrà sottostare ad una penale pecuniaria stabilita nella misura percentuale dell'**1‰** (uno per mille) dell'ammontare netto dell'appalto per ogni giorno di ritardo.

L'ammontare sulle spese di assistenza e della penale verrà dedotto dall'importo contrattualmente fissato ancora dovuto oppure sarà trattenuto sulla cauzione.

Qualora il ritardo nell'esecuzione dei lavori determini un importo della penale superiore al 10% dell'ammontare netto dell'appalto il contratto è da considerarsi risolto.

Art. 8

RISERVATEZZA DEL CONTRATTO

Il Contratto, come pure i suoi allegati, devono essere considerati riservati fra le parti.

Ogni informazione o documento che divenga noto in conseguenza od in occasione dell'esecuzione del Contratto, non potrà essere rivelato a terzi senza il preventivo accordo fra le parti.

In particolare l'Appaltatore non può divulgare notizie, disegni e fotografie riguardanti le opere oggetto dell'Appalto né autorizzare terzi a farlo.

Art. 9

DIFESA AMBIENTALE

L'Appaltatore si impegna, nel corso dello svolgimento dei lavori, a salvaguardare l'integrità dell'ambiente, rispettando le norme attualmente vigenti in materia ed adottando tutte le precauzioni possibili per evitare danni di ogni genere.

In particolare, nell'esecuzione delle opere, deve provvedere a:

- evitare l'inquinamento delle falde e delle acque superficiali;
- effettuare lo scarico dei materiali solo nelle discariche autorizzate;

Art. 10

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai fini e per gli effetti del d.lgs.196/03 il Committente si riserva il diritto di inserire il nominativo dell'Impresa appaltatrice nell'elenco dei propri clienti ai fini dello svolgimento dei futuri rapporti contrattuali e commerciali, in base all'art. 13 del decreto citato.

L'Appaltatore potrà in ogni momento esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del decreto citato; in particolare potrà chiedere la modifica e la cancellazione dei propri dati.

TITOLO II - ESECUZIONE DEI LAVORI

Art. 11

CONSEGNA, INIZIO ED ESECUZIONE DEI LAVORI

Il Direttore dei Lavori comunica all'Appaltatore il giorno ed il luogo in cui deve presentarsi per ricevere la consegna dei lavori, munito del personale idoneo nonché delle attrezzature e dei materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto. Su indicazione del Direttore dei Lavori devono essere collocati a cura dell'Appaltatore, picchetti, capisaldi, sagome, termini, ovunque si riconoscano necessari.

Sono a carico dell'Appaltatore gli oneri per le spese relative alla consegna, alla verifica ed al completamento del tracciamento.

Il Direttore dei Lavori procederà alla consegna dell'area, redigendo un verbale in contraddittorio con l'Appaltatore in duplice copia firmato dal Direttore dei Lavori e dall'Appaltatore. Dalla data del verbale di consegna decorre il termine utile per il compimento dei lavori. Il verbale deve essere redatto nel rispetto delle procedure, delle condizioni e contenere gli elementi richiamati dall'art. 154 del D.P.R. 207/2010.

Un esemplare del verbale di consegna dei lavori è trasmesso al Responsabile del procedimento, che ne rilascia copia conforme all'appaltatore, ove questa lo richieda.

Qualora l'appaltatore non si presenti nel giorno stabilito il direttore dei Lavori fissa una nuova data.

Il verbale di consegna contiene l'indicazione delle condizioni e delle circostanze speciali locali riconosciute e le operazioni eseguite, come i tracciamenti, gli accertamenti di misura, i collocamenti di sagome e capisaldi. Contiene inoltre l'indicazione delle aree, delle eventuali cave, dei locali e quant'altro concesso all'Appaltatore per l'esecuzione dei lavori oltre alla dichiarazione che l'area oggetto dei lavori è libera da persone e cose e che lo stato attuale è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dei lavori. Lo stato dei luoghi è indicato negli elaborati PER-EQ-001 e PED-EC-101.

Nell'esecuzione dei lavori l'Appaltatore deve garantire che non vengano mai a mancare l'accessibilità e la possibilità di regolare funzionamento degli edifici e degli spazi attivi del Dipartimento. Sarà necessaria ed essenziale a tal fine una puntuale programmazione degli interventi con la D.L. e gli utenti al fine di evitare che vengano sospese le diverse attività presenti negli stessi.

Nel caso di subentro di un Appaltatore ad un altro nell'esecuzione dell'appalto, il Direttore dei Lavori redige apposito verbale in contraddittorio con entrambi gli appaltatori per accertare la reale consistenza dei materiali, dei mezzi d'opera e di quant'altro il nuovo Appaltatore deve assumere dal precedente, oltre ad indicare eventuali indennità da corrisondersi.

Subito dopo la consegna dei lavori l'Appaltatore darà inizio alle opere, che dovranno essere ultimate entro i tempi precisati nel programma dei lavori a partire dalla data indicata nel verbale di consegna.

Art. 12**IMPIANTO DEL CANTIERE E PROGRAMMA DEI LAVORI**

È fatto l'obbligo per l'Impresa appaltatrice di presentare, prima dell'inizio dei lavori, un programma esecutivo, anche indipendente dal cronoprogramma di progetto, nel quale sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dei tempi previsti per il raggiungimento degli importi previsti contrattualmente per 'emissione degli stati di avanzamento lavori (v.si art.41).

Il cronoprogramma esecutivo dovrà essere presentato in formato cartaceo timbrato e firmato dall'Impresa ed in formato elettronico *.mmp o comunque su file compatibili con Microsoft Project.

Il cronoprogramma dovrà evidenziare le relazioni tra le attività ed il "percorso critico" (Critical chain).

In mancanza di tale programma l'Appaltatore sarà tenuto ad eseguire le varie fasi di lavoro secondo l'ordine temporale stabilito dal Cronoprogramma di progetto allegato al contratto senza che ciò costituisca motivo per richiedere risarcimenti o indennizzi.

In presenza di particolari esigenze il Committente, di concerto con la direzione lavori, si riserva inoltre la facoltà di apportare modifiche al programma predisposto dall'appaltatore e/o di chiedere il rispetto delle previsioni del Cronoprogramma di progetto. L'Appaltatore è tenuto a uniformarvisi, salva la facoltà di esprimere le proprie osservazioni nei modi e termini prescritti dalla legge.

Per quanto riguarda i lavori delle specializzazioni impiantistiche, e per le opere o parti di esse che per loro natura lo richiedano, nel tempo utile contrattuale per l'ultimazione si intende compreso il tempo necessario per la messa a punto e la taratura degli stessi impianti e l'effettuazione delle prove funzionali finali.

N.B.: il programma dei lavori redatto dall'Appaltatore dovrà evidenziare in maniera opportuna le lavorazioni che lo stesso intende subappaltare e la relativa scadenza per la consegna all'Amministrazione dell'istanza di autorizzazione al subappalto; la stessa deve essere prevista almeno 30 giorni prima dell'inizio presunto della corrispettiva lavorazione secondo le previsioni dell'art.118 del D. Lgs 163/2006.

Art. 13**ACCETTAZIONE DEI MATERIALI**

I materiali e le forniture da impiegare nelle opere da eseguire dovranno essere delle migliori qualità esistenti in commercio, possedere le caratteristiche stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia ed inoltre corrispondere alla specifica normativa del presente contratto o degli altri atti contrattuali.

Per tutti i prodotti da costruzione, destinati cioè ad essere incorporati permanentemente in opere da costruzione, si deve applicare la direttiva CEE 89/106 "Regolamento di attuazione relativo ai prodotti da costruzione" recepita con D.P.R. n.246 del 21/4/93, la quale stabilisce, tra l'altro, che

“tutti i prodotti da costruzione possono essere immessi sul mercato soltanto se idonei all’uso previsto (prodotti che recano il marchio CE)”.

Prima della posa in opera, i materiali devono essere riconosciuti idonei e accettati dalla Direzione Lavori, anche a seguito di specifiche prove di laboratorio e/o di certificazioni, anche da effettuarsi a richiesta della Direzione lavori e fornite dal produttore.

Dopo la posa in opera, la direzione dei lavori potrà disporre l’esecuzione delle verifiche tecniche e degli accertamenti di laboratorio previsti dalle norme vigenti per l’accettazione delle lavorazioni eseguite.

L’accettazione dei materiali e dei componenti da parte della D.L. è disciplinata da quanto previsto all’art. 15 commi 1, 2, 3 e 4 del Capitolato Generale. 145 del 9/04/2000.

Nel caso di impiego di materiali o componenti di caratteristiche diverse rispetto a quelle prescritte nei documenti contrattuali, si applicheranno i criteri previsti dall’art. 15 commi 5 e 6 del Capitolato Generale.

Si richiamano peraltro, espressamente, le prescrizioni del Capitolato Generale, le norme UNI, CNR, CEI e le altre norme tecniche europee adottate dalla vigente legislazione.

Sia nel caso di forniture legate ad installazione di impianti che nel caso di forniture di materiali d’uso più generale, l’Appaltatore dovrà presentare adeguate campionature **almeno 20 giorni** prima dell’inizio dei lavori a cui si riferiscono, salvo clausole diverse riportate nella parte seconda del presente capitolato speciale d’appalto, ottenendo l’approvazione della Direzione dei Lavori.

In particolare l’Appaltatore dovrà fornire per approvazione le campionature e le schede tecniche di materiali e componenti richieste nel Capitolato Speciale d’Appalto relative alle specifiche di prestazione degli stessi.

Le caratteristiche dei vari materiali e forniture saranno definite nei modi seguenti:

- dalle prescrizioni generali del presente contratto;
- dalle prescrizioni particolari riportate negli articoli contenuti nella parte tecnica del Capitolato Speciale d’Appalto;
- dalle eventuali descrizioni specifiche aggiunte come integrazioni o come allegati al presente contratto;
- da disegni, dettagli esecutivi o relazioni tecniche allegati al progetto.

Resta comunque contrattualmente fissato che tutte le specificazioni o modifiche apportate nei modi suddetti fanno parte integrante del presente contratto.

Salvo diversa indicazione, i materiali e le forniture proverranno da quelle località che l’Appaltatore riterrà di sua convenienza purché, ad insindacabile giudizio della Direzione dei Lavori, ne sia riconosciuta l’idoneità e la rispondenza ai requisiti prescritti.

L’Appaltatore è obbligato a prestarsi in qualsiasi momento ad eseguire o far eseguire presso il laboratorio o istituto indicato, tutte le prove prescritte dal presente contratto o dalla Direzione dei

Lavori sui materiali impiegati o da impiegarsi, nonché sui manufatti, sia prefabbricati che realizzati in opera e sulle forniture in genere.

Il prelievo dei campioni destinati alle verifiche qualitative dei materiali stessi, da eseguire secondo le norme tecniche vigenti, verrà effettuato in contraddittorio e sarà appositamente verbalizzato.

Gli oneri relativi a prove, campionature, modelli necessari per l'accettazione dei materiali sono interamente a carico dell'Appaltatore e compresi nell'importo dei lavori appaltato.

L'Appaltatore farà sì che tutti i materiali mantengano, durante il corso dei lavori, le stesse caratteristiche riconosciute ed accettate dalla Direzione dei Lavori. Qualora in corso d'opera, i materiali e le forniture non fossero più rispondenti ai requisiti prescritti o si verificasse la necessità di cambiare gli approvvigionamenti, l'Appaltatore sarà tenuto alle relative sostituzioni e adeguamenti senza che questo costituisca titolo ad avanzare alcuna richiesta di variazione prezzi.

Le forniture non accettate ad insindacabile giudizio dalla Direzione dei Lavori dovranno essere immediatamente allontanate dal cantiere a cura e spese dell'Appaltatore e sostituite con altre rispondenti ai requisiti richiesti.

L'Appaltatore che nel proprio interesse o di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali non ha diritto ad aumento dei prezzi e la contabilità è redatta come se i materiali avessero le caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali.

L'Appaltatore resta comunque totalmente responsabile in rapporto ai materiali forniti la cui accettazione, in ogni caso, non pregiudica i diritti che il Committente si riserva di avanzare in sede di collaudo finale.

Art. 14

ACCETTAZIONE DEGLI IMPIANTI

Tutti gli impianti presenti nell'appalto da realizzare e la loro messa in opera completa di ogni categoria o tipo di lavoro necessari alla perfetta installazione, saranno eseguiti nella totale osservanza delle prescrizioni progettuali, delle disposizioni impartite dalla Direzione dei Lavori, delle specifiche del presente contratto o degli altri atti contrattuali, delle leggi, norme e regolamenti vigenti in materia.

Si richiamano espressamente tutte le prescrizioni, a riguardo, presenti nel Capitolato Generale, le norme UNI, CNR, CEI e tutta la normativa specifica in materia.

I disegni costruttivi riguardanti ogni tipo di impianto (ove di competenza dell'Appaltatore) dovranno essere consegnati alla Direzione dei Lavori **almeno 20 giorni** prima dell'inizio dei lavori relativi, salvo clausole diverse riportate nella parte seconda del presente capitolato speciale d'appalto, ed andranno corredati da relazioni tecnico-descrittive contenenti tutte le informazioni necessarie per un completo esame dei dati progettuali e delle caratteristiche sia delle singole parti che dell'impianto nel suo insieme. L'Appaltatore è tenuto a presentare, contestualmente ai disegni esecutivi, un'adeguata campionatura delle parti costituenti l'impianto nei tipi di installazione richiesti ed una serie di certificati comprovanti origine e qualità dei materiali impiegati.

Tutte le forniture relative agli impianti non accettate ai sensi del precedente articolo, ad insindacabile giudizio della Direzione dei Lavori, dovranno essere immediatamente allontanate dal cantiere a cura e spese dell'Appaltatore e sostituite con altre rispondenti ai requisiti richiesti.

L'Appaltatore che nel proprio interesse o di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali non ha diritto ad aumento dei prezzi e la contabilità è redatta come se i materiali avessero le caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali.

L'Appaltatore resta, comunque, totalmente responsabile di tutte le forniture degli impianti o parti di essi, la cui accettazione effettuata dalla Direzione dei Lavori non pregiudica i diritti che l'Appaltante si riserva di avanzare in sede di collaudo finale o nei tempi previsti dalle garanzie fornite per l'opera e le sue parti.

Gli oneri relativi a prove e collaudi necessari per l'accettazione degli impianti sono interamente a carico dell'Appaltatore e compresi nell'importo in appalto.

Si sottolinea che preventivamente all'installazione di tutte le apparecchiature, terminali ed elementi che influiscono sulla rumorosità dell'ambiente, l'Appaltatore dovrà procedere all'installazione presso alcuni locali campione in corrispondenza dei quali è tenuto ad effettuare le verifiche prima di procedere alle installazioni in modo esteso; i valori di emissioni acustiche raggiunti dovranno rispettare le previsioni progettuali e i limiti imposti dalle normative vigenti. Tali prove sono a totale carico dell'appaltatore.

Durante l'esecuzione dei lavori di preparazione, di installazione, di finitura degli impianti e delle opere murarie relative, l'Appaltatore dovrà osservare tutte le prescrizioni della normativa vigente in materia antinfortunistica oltre alle suddette specifiche progettuali o del presente contratto, restando fissato che eventuali discordanze, danni causati direttamente od indirettamente, imperfezioni riscontrate durante l'installazione od il collaudo ed ogni altra anomalia segnalata dalla Direzione dei Lavori, dovranno essere prontamente riparate a totale carico e spese dell'Appaltatore.

Art. 15

ORDINI DI SERVIZIO

Il Direttore dei Lavori impartisce tutte le disposizioni ed istruzioni all'Appaltatore mediante un ordine di servizio, così come definito dall'art. 152 del D.P.R. 207/2010, redatto in duplice copia e sottoscritto dal Direttore dei Lavori emanante e comunicato all'Appaltatore che lo restituisce firmato per avvenuta conoscenza.

L'Appaltatore è tenuto a uniformarsi, salva la facoltà di esprimere, sui contenuti degli stessi, le proprie osservazioni nei modi e termini prescritti dalla legge.

TITOLO III – SOSPENSIONI E RIPRESE DEI LAVORI

Art. 16

SOSPENSIONI, RIPRESE E PROROGHE DEI LAVORI

Qualora circostanze speciali impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente secondo quanto contenuto e prescritto dai documenti contrattuali, il Direttore dei Lavori può ordinarne la sospensione redigendo apposito verbale in contraddittorio con l'Appaltatore, indicandone le ragioni e l'imputabilità anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna. Nel verbale di sospensione è inoltre indicato lo stato di avanzamento dei lavori, le opere la cui esecuzione rimane interrotta e le cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, la consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione.

I termini di consegna si intendono prorogati di tanti giorni quanti sono quelli della sospensione; analogamente si procederà nel caso di sospensione o ritardo derivanti da cause non imputabili all'Appaltatore.

L'Appaltatore è comunque tenuto a provvedere alla custodia del cantiere, dei materiali e alla conservazione delle opere eseguite. Tale obbligo cessa solo dopo l'approvazione dell'atto di collaudo.

Durante la sospensione dei lavori, il Direttore dei Lavori può disporre visite in cantiere volte ad accertare le condizioni delle opere e la consistenza delle attrezzature e dei mezzi eventualmente presenti, dando, ove occorra, disposizioni nella misura strettamente necessaria per evitare danni alle opere già eseguite, alle condizioni di sicurezza del cantiere e per facilitare la ripresa dei lavori.

La ripresa dei lavori viene effettuata dal Direttore dei Lavori, redigendo opportuno verbale di ripresa dei lavori in contraddittorio con l'Appaltatore (il quale può apporre le proprie riserve), non appena sono cessate le cause della sospensione, nel quale è indicato il nuovo termine contrattuale.

Qualora successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l'Appaltatore è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili mediante apposito verbale.

Sospensioni e ritardi saranno presi in considerazione solo se espressamente riconosciuti come tali con annotazione del Direttore dei Lavori sul giornale dei lavori.

Art. 17

SOSPENSIONE DEI LAVORI PER PERICOLO GRAVE ED IMMEDIATO O PER MANCANZA DEI REQUISITI MINIMI DI SICUREZZA

In caso di inosservanza di norme in materia di sicurezza o in caso di pericolo imminente per i lavoratori, il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori o il Responsabile dei Lavori ovvero il Committente, potrà ordinare la sospensione dei lavori, disponendone la ripresa solo quando sia di nuovo assicurato il rispetto della normativa vigente e siano ripristinate le condizioni di sicurezza e igiene del lavoro.

Per sospensioni dovute a pericolo grave ed imminente il Committente non riconoscerà alcun compenso o indennizzo all'Appaltatore; la durata delle eventuali sospensioni dovute ad inosservanza dell'Appaltatore delle norme in materia di sicurezza, non comporterà uno slittamento dei tempi di ultimazione dei lavori previsti dal contratto.

TITOLO IV – VARIANTI IN CORSO D'OPERA

Art. 18

VARIANTI IN CORSO D'OPERA

Il Committente si riserva la più ampia facoltà d'apportare modifiche di qualsiasi genere, nel rispetto del mantenimento sostanziale della natura dei lavori commessi, al progetto originale durante il corso dei lavori.

Variazioni o addizioni al progetto possono essere introdotte su disposizione del Direttore e preventivamente approvate dal Committente nel rispetto delle condizioni e dei limiti indicati all'articolo 132 del D. lgs n°163/2006.

Nessuna variazione o addizione può essere introdotta al progetto accettato dall'appaltatore. Nel caso di lavori eseguiti senza autorizzazione, questi non verranno pagati e sarà a carico dell'appaltatore, secondo le disposizioni del direttore lavori, la rimessa in pristino dei lavori eseguiti in difformità alle prescrizioni di progetto, salvo diversa valutazione del responsabile del procedimento.

Non sono considerate varianti gli interventi disposti dal direttore lavori per risolvere aspetti di dettaglio che siano contenuti nei limiti di importo fissati nell'art. 132 comma 3 del D.lgs n°163/2006 per le singole categorie di lavoro dell'appalto e che non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato per la realizzazione dell'opera.

Il Committente durante l'esecuzione dei lavori, può sempre ordinare, alle stesse condizioni del contratto, una diminuzione dei lavori rispetto a quanto previsto nel capitolato speciale d'appalto nei limiti e con gli effetti previsti dall'art. 162 del D.P.R. 207/2011.

Non può essere introdotta alcuna variazione o addizione al progetto approvato da parte dell'Appaltatore. Lavori eseguiti e non autorizzati non verranno pagati e sarà a carico dell'Appaltatore la rimessa in pristino dei lavori e delle opere nella situazione originaria secondo le disposizioni del Direttore dei Lavori.

TITOLO V – ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

Art. 19

FUNZIONI, COMPITI E RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore è colui che assume il compimento dell'opera appaltata con l'organizzazione di tutti i mezzi necessari; pertanto ad esso compete, con le conseguenti responsabilità:

- nominare il Direttore tecnico di cantiere e comunicarne il nominativo al Committente ovvero al Responsabile dei Lavori, al Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;
- comunicare al Committente ovvero al Responsabile dei Lavori, al Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione il nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;
- predisporre e trasmettere al Committente o al responsabile dei Lavori tutta la documentazione interente la propria idoneità tecnico professionale richiesta e di cui all'art. 90 del d. lgs.81/08;
- redigere entro trenta giorni dall'aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori, il Piano Operativo di Sicurezza conformemente a quanto indicato e prescritto all'art. 89 comma 1 lettera f-ter del d.lgs.81/08 e all'art. 6 del d.p.r. 222/03, da considerare quale piano complementare e di dettaglio del Piano di Sicurezza e Coordinamento per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori;
- redigere entro trenta giorni dall'aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori, eventuali proposte integrative del Piano di Sicurezza e di Coordinamento (qualora previsto ai sensi del d.lgs.81/08);
- predisporre gli impianti, le attrezzature ed i mezzi d'opera per l'esecuzione dei lavori, nonché gli strumenti ed il personale necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni e controlli;
- predisporre le occorrenti opere provvisorie, quali ponteggi, cesate con relativa illuminazione notturna, recinzioni, baracche per il deposito materiale e per gli altri usi di cantiere, nonché le strade interne occorrenti alla agibilità del cantiere ed in generale quanto previsto dal progetto di intervento relativo alla sicurezza contenuto nei Piani di Sicurezza;
- predisporre per le esigenze del Committente e della Direzione dei Lavori, un locale illuminato e riscaldato con attrezzatura minima da ufficio;
- provvedere agli allacciamenti provvisori, in mancanza di quelli definitivi, per i servizi di acqua, energia elettrica, telefono e fognatura di cantiere;
- provvedere al conseguimento dei permessi di scarico dei materiali e di occupazione del suolo pubblico per le cesate e gli altri usi;
- provvedere all'installazione, all'ingresso del cantiere del regolamentare cartello con le indicazioni relative al progetto, al Committente, all'Impresa esecutrice delle opere, al Progettista, al Direttore dei Lavori;

- munire il personale occupato in cantiere di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I datori di lavoro con meno di dieci dipendenti possono assolvere a tale obbligo mediante annotazione, su apposito registro di cantiere vidimato dalla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente da tenersi sul luogo di lavoro, degli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori;
- provvedere all'esecuzione dei rilievi delle situazioni di fatto ed ai tracciamenti delle opere in progetto, alla verifica ed alla conservazione dei capisaldi;
- provvedere all'esecuzione dei disegni concernenti lo sviluppo di dettaglio delle opere da eseguire (casellari, tabelle ferri per c.a., sketches, elenchi materiali, schede di lavorazione, schemi di officina, ecc.);
- provvedere al versamento delle garanzie fidejussorie di cui del presente contratto;
- provvedere alla sorveglianza di cantiere ed alla assicurazione contro il furto tanto per le cose proprie che dei fornitori, alla sua pulizia quotidiana, allo sgombero, a lavori ultimati, delle attrezzature, dei materiali residuati e di quant'altro non utilizzato nelle opere;
- approvvigionare tempestivamente i materiali necessari per l'esecuzione delle opere;
- disporre in cantiere di idonee e qualificate maestranze in funzione delle necessità delle singole fasi dei lavori, segnalando al Direttore dei Lavori l'eventuale personale tecnico ed amministrativo alle sue dipendenze destinato a coadiuvarlo;
- corrispondere ai propri dipendenti le retribuzioni dovute e rilasciare dichiarazione di aver provveduto nei loro confronti alle assistenze, assicurazioni e previdenze secondo le norme di legge e dei contratti collettivi di lavoro;
- provvedere alla fedele esecuzione del progetto esecutivo delle opere date in Appalto, integrato dalle prescrizioni tecniche impartite dal Direttore dei Lavori, in modo che l'esecuzione risulti conforme alle pattuizioni contrattuali e alla perfetta regola d'arte;
- richiedere tempestivamente al Direttore dei Lavori disposizioni per quanto risulti omissivo, inesatto o discordante nelle tavole grafiche o nella descrizione dei lavori;
- tenere a disposizione del Direttore dei Lavori i disegni, le tavole ed i casellari di ordinazione per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione ad estranei e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni ed i modelli avuti in consegna dal Direttore dei Lavori;
- provvedere alla tenuta delle scritture di cantiere a norma di contratto;
- osservare le prescrizioni delle vigenti leggi in materia di esecuzione di opere in conglomerato cementizio, di accettazione dei materiali da costruzione e provvedere alla eventuale denuncia delle opere in c.a. ai sensi del D.P.R. 380/01 e ss.mm.ii.; provvedere alla confezione ed all'invio di campioni di legante idraulico, ferro tondo e cubetti di prova del calcestruzzo agli Istituti autorizzati dalla legge, per le normali prove di laboratorio;
- provvedere alla fornitura di materiali, mezzi e mano d'opera occorrenti per le prove di collaudo;

- prestarsi, qualora nel corso dell'opera si manifestino palesi fenomeni che paiano compromettere i risultati finali, agli accertamenti sperimentali necessari per constatare le condizioni di fatto anche ai fini dell'accertamento delle eventuali responsabilità;
- promuovere ed istituire nel cantiere oggetto del presente contratto, un sistema gestionale permanente ed organico diretto alla individuazione, valutazione, riduzione e controllo costante dei rischi per la sicurezza e la salute dei dipendenti e dei terzi operanti nell'ambito dell'impresa;
- promuovere le attività di prevenzione dei rischi per la sicurezza e la salute del personale operante in cantiere, in coerenza a principi e misure predeterminati;
- promuovere un programma di informazione e formazione dei lavoratori, individuando i momenti di consultazione dei dipendenti e dei loro rappresentanti;
- mantenere in efficienza i servizi logistici di cantiere (uffici, mensa, spogliatoi, servizi igienici, docce, ecc.);
- assicurare:
 - il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità;
 - la più idonea ubicazione delle postazioni di lavoro;
 - le più idonee condizioni di movimentazione dei materiali;
 - il controllo e la manutenzione di ogni impianto che possa determinare situazioni di pericolo per la sicurezza e la salute dei lavoratori;
 - la più idonea sistemazione delle aree di stoccaggio e di deposito;
 - il tempestivo approntamento in cantiere delle attrezzature, degli apprestamenti e delle procedure esecutive previste dai piani di sicurezza ovvero richieste dal Coordinatore in fase di esecuzione dei lavori;
- rilasciare dichiarazione al Committente di aver sottoposto tutti i lavoratori presenti in cantiere a sorveglianza sanitaria secondo quanto previsto dalla normativa vigente e/o qualora le condizioni di lavoro lo richiedano;
- provvedere alla fedele esecuzione delle attrezzature e degli apprestamenti conformemente alle norme contenute nel piano per la sicurezza e nei documenti di progettazione della sicurezza;
- richiedere tempestivamente disposizioni per quanto risulti omissivo, inesatto o discordante nelle tavole grafiche o nel piano di sicurezza ovvero proporre modifiche ai piani di sicurezza nel caso in cui tali modifiche assicurino un maggiore grado di sicurezza;
- tenere a disposizione dei Coordinatori per la sicurezza, del Committente ovvero del Responsabile dei Lavori e degli Organi di Vigilanza, copia controfirmata della documentazione relativa alla progettazione e al piano di sicurezza;
- fornire alle imprese subappaltanti e ai lavoratori autonomi presenti in cantiere:
 - adeguata documentazione, informazione e supporto tecnico-organizzativo;
 - le informazioni relative ai rischi derivanti dalle condizioni ambientali nelle immediate vicinanze del cantiere, dalle condizioni logistiche all'interno del cantiere, dalle lavorazioni da eseguire, dall'interferenza con altre imprese secondo quanto previsto dall'art. 81 del d.lgs.81/08;

- le informazioni relative all'utilizzo di attrezzature, apprestamenti, macchinari e dispositivi di protezione collettiva ed individuale;
- mettere a disposizione di tutti i Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione delle imprese subappaltanti e dei lavoratori autonomi il progetto della sicurezza ed il Piano di Sicurezza e Coordinamento;
- informare il Committente ovvero il Responsabile dei Lavori e i Coordinatori per la sicurezza delle proposte di modifica al Piano di Sicurezza e Coordinamento formulate dalle imprese subappaltanti e dai lavoratori autonomi;
- organizzare il servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori in funzione delle caratteristiche morfologiche, tecniche e procedurali del cantiere oggetto del presente Appalto;
- affiggere e custodire in cantiere una copia della notifica preliminare, degli atti autorizzativi e di tutta la necessaria documentazione di legge;
- fornire al Committente o al Responsabile dei Lavori i nominativi di tutte le imprese e i lavoratori autonomi ai quali intende affidarsi per l'esecuzione di particolari lavorazioni, previa verifica della loro idoneità tecnico-professionale;
- effettuare, qualora richiesto dalla Direzione dei Lavori e comunque al termine dei lavori, misure fonometriche volte a certificare il rispetto dei requisiti acustici passivi degli edifici valutati in sede di progetto, di cui al d.p.C.M. 5 dicembre 1997 e trasmetterne gli esiti al Committente.

Ogni e qualsiasi danno o responsabilità che dovesse derivare dal mancato rispetto delle disposizioni sopra richiamate, sarà a carico esclusivamente all'Appaltatore con esonero totale della stazione Appaltante.

L'Appaltatore è l'unico responsabile dell'esecuzione delle opere appaltate in conformità a quanto prescritto dalla normativa vigente in materia, della rispondenza di dette opere e parti di esse alle condizioni contrattuali, dei danni direttamente o indirettamente causati durante lo svolgimento dell'appalto.

Nel caso di inosservanza da parte dell'Appaltatore delle disposizioni di cui sopra, la Direzione dei Lavori, a suo insindacabile giudizio, potrà, previa diffida a mettersi in regola, sospendere i lavori restando l'Appaltatore tenuto a risarcire i danni direttamente o indirettamente derivati al Committente in conseguenza della sospensione.

Art. 20

OBBLIGHI PARTICOLARI NELLO SVOLGIMENTO DEI LAVORI

Viene fatto obbligo all'appaltatore d'essere sempre reperibile e disponibile all'esecuzione di lavori di qualsiasi tipo o natura, anche nei periodi di ferie e festivi.

I lavori devono essere eseguiti all'interno di un Ateneo in cui vengono svolte attività didattiche e di ricerche; al fine di consentire la prosecuzione di alcune attività non differibili, così come previsto nel piano di sicurezza, ad occorrenza la Direzione dei lavori potrà chiedere il differimento di alcune lavorazioni a giornate festive. Tale indicazione vale in particolare per le attività rumorose o che richiedono la circolazione di mezzi di dimensioni elevate all'interno del campus. Gli oneri che compensano tali differimenti sono compresi tra gli oneri per la sicurezza e l'Appaltatore non potrà chiedere maggiori compensi per gli eventuali differimenti necessari.

L'appaltatore dovrà attenersi alle prescrizioni del presente contratto, del capitolato speciale, degli elaborati d'appalto ed alle disposizioni impartite dalla direzione lavori.

Qualora risultasse che le opere e le finiture non siano state effettuate a termine di contratto o secondo le migliori tecniche ed i materiali e le apparecchiature non fossero adeguate e corrispondenti alle finalità del lavoro, la direzione dei lavori ordinerà all'appaltatore i provvedimenti necessari per l'eliminazione delle irregolarità, salvo e riservato il riconoscimento all'amministrazione appaltante degli eventuali danni.

L'appaltatore non potrà rifiutarsi di dare immediata esecuzione alle disposizioni ed agli ordini della direzione dei lavori, sia che esse riguardino il modo d'esecuzione dei lavori stessi, sia che riguardino il rifiuto e la sostituzione dei materiali.

Art. 21

DOMICILIO LEGALE

Agli effetti contrattuali e giudiziari, il domicilio legale dell'appaltatore, salvo diversa elezione stabilita in contratto, s'intende fissato, anche in assenza di un'esplicita dichiarazione, nel luogo dove l'appaltatore ha la sede principale della propria impresa.

Se, nel corso d'esecuzione del contratto, il domicilio legale viene a mancare, esso s'intende trasferito, fino a nuova designazione, presso il Municipio del luogo in cui era stabilito ai sensi del precedente comma.

Art. 22

RAPPRESENTANZA DELL'APPALTATORE

L'appaltatore deve designare un proprio rappresentante, ed eventualmente un suo sostituto, che sia idoneo a farne le veci in sua assenza, che abbiano piena responsabilità tecnica ed amministrativa in merito alla conduzione dell'appalto e siano muniti dei necessari poteri.

Art. 23**PERSONALE DELL'APPALTATORE**

Il personale destinato ai lavori dovrà essere, per numero e qualità, adeguato all'importanza dei lavori da eseguire ed ai termini di consegna stabiliti o concordati con la Direzione dei Lavori anche in relazione a quanto indicato dal programma dei lavori integrato. Dovrà pertanto essere formato e informato in materia di approntamento di opere, di presidi di prevenzione e protezione e in materia di salute e igiene del lavoro.

L'Appaltatore dovrà inoltre osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti sull'assunzione, tutela, protezione ed assistenza dei lavoratori impegnati sul cantiere, comunicando, prima della stipula del contratto, gli estremi della propria iscrizione agli Istituti previdenziali ed assicurativi.

Tutti i dipendenti dell'Appaltatore sono tenuti ad osservare:

- i regolamenti in vigore in cantiere;
- le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle particolari vigenti in cantiere;
- le indicazioni contenute nei Piani di Sicurezza e le indicazioni fornite dal Coordinatore per l'esecuzione.

Tutti i dipendenti e/o collaboratori dell'Appaltatore devono essere formati, addestrati e informati alle mansioni disposte, in funzione della figura, e con riferimento alle attrezzature ed alle macchine di cui sono operatori, a cura ed onere dell'Appaltatore medesimo.

L'inosservanza delle predette condizioni costituisce per l'Appaltatore responsabilità, sia in via penale che civile, dei danni che per effetto dell'inosservanza stessa dovessero derivare al personale, a terzi ed agli impianti di cantiere.

Art. 24**FUNZIONI, COMPITI E RESPONSABILITÀ DEL DIRETTORE TECNICO DI CANTIERE**

Il Direttore tecnico di cantiere, nella persona di un tecnico, professionalmente abilitato, regolarmente iscritto all'albo di categoria e di competenza professionale estesa ai lavori da eseguire, viene nominato dall'Appaltatore, affinché in nome e per conto suo curi lo svolgimento delle opere, assumendo effettivi poteri dirigenziali e la responsabilità dell'organizzazione dei lavori, pertanto ad esso compete con le conseguenti responsabilità:

- gestire ed organizzare il cantiere in modo da garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori;
- osservare e far osservare a tutte le maestranze presenti in cantiere, le prescrizioni contenute nei Piani della Sicurezza, le norme di coordinamento del presente contratto e contrattuali e le indicazioni ricevute dal Coordinatore per l'esecuzione dei lavori;

- allontanare dal cantiere coloro che risultassero in condizioni psico-fisiche tali o che si comportassero in modo tale da compromettere la propria sicurezza e quella degli altri addetti presenti in cantiere o che si rendessero colpevoli di insubordinazione o disonestà;
- vietare l'ingresso alle persone non addette ai lavori e non espressamente autorizzate dal Responsabile dei Lavori.

L'Appaltatore è in ogni caso responsabile dei danni cagionati dalla inosservanza e trasgressione delle prescrizioni tecniche e delle norme di vigilanza e di sicurezza disposte dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

Art. 25

FUNZIONI, COMPITI E RESPONSABILITÀ DEI LAVORATORI AUTONOMI E DELLE IMPRESE SUBAPPALTATRICI

Al lavoratore autonomo ovvero all'impresa subappaltatrice competono con le conseguenti responsabilità:

- il rispetto di tutte le indicazioni contenute nei piani di sicurezza e tutte le richieste del Direttore tecnico dell'Appaltatore;
- l'uso di tutte le attrezzature di lavoro ed i dispositivi di protezione individuale in conformità alla normativa vigente;
- la collaborazione e la cooperazione con le imprese coinvolte nel processo costruttivo;
- non pregiudicare con le proprie lavorazioni la sicurezza delle altre imprese presenti in cantiere;
- informare l'Appaltatore sui possibili rischi per gli addetti presenti in cantiere derivanti dalle proprie attività lavorative;

Art. 26

DISCIPLINA DEL CANTIERE

Il Direttore tecnico dell'impresa deve mantenere la disciplina nel cantiere; egli è obbligato ad osservare ed a far osservare ad ogni lavoratore presente in cantiere, in ottemperanza alle prescrizioni contrattuali, gli ordini ricevuti dal Direttore dei Lavori e dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione. E' tenuto ad allontanare dal cantiere coloro che risultassero incapaci o che si rendessero colpevoli di insubordinazione o disonestà. E' inoltre tenuto a vietare l'ingresso alle persone non addette ai lavori e non autorizzate dal Direttore dei Lavori.

L'Appaltatore è in ogni caso responsabile dei danni cagionati dalla inosservanza e trasgressione delle prescrizioni tecniche e delle norme di vigilanza e di sicurezza disposte dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

Le Ditte dirette fornitrici del Committente sono tenute ad osservare l'orario di cantiere e le disposizioni di ordine generale emanate dall'Appaltatore.

L'inosservanza da parte di tali Ditte delle disposizioni predette esonera l'Appaltatore dalle relative responsabilità.

Art. 27**DISCIPLINA DEI SUBAPPALTI**

Tutte le lavorazioni, a qualsiasi categorie appartengono, sono subappaltabili e affidabili in cottimo, ferme restando le vigenti disposizioni che prevedono per particolari ipotesi il divieto di affidamento in subappalto. Per quanto riguarda la categoria prevalente la quota parte subappaltabile non può superare il 30%. Si sottolinea che la percentuale del 30% è riferita alle lavorazioni.

E' fatto divieto assoluto all'Appaltatore di affidare in subappalto o in cottimo qualsiasi parte dei lavori compresi nell'appalto in mancanza di specifica autorizzazione scritta dell'Amministrazione appaltante, pena il diritto della stessa Amministrazione alla risoluzione del contratto e salvo il risarcimento di ogni conseguente danno e spesa.

L'autorizzazione specifica all'affidamento in subappalto o in cottimo potrà essere rilasciata dall'Ente appaltante, a suo insindacabile giudizio, solo qualora sussistano le condizioni previste dalla legislazione vigente con riferimento soprattutto all'art. 118, comma 2 del D. lgs 163/2006 e art. 170 D.P.R. n°207/2011:

- che i concorrenti all'atto dell'offerta o l'affidatario, nel caso di varianti in corso d'opera, all'atto dell'affidamento, abbiano indicato i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare o concedere in cottimo;
- che l'appaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante **almeno 20 giorni prima** della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni;
- che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'appaltatore trasmetta altresì la documentazione necessaria a dimostrare il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di qualificazione delle imprese, salvo i casi in cui, secondo la legislazione vigente, è sufficiente per eseguire i lavori pubblici, l'iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
- che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n°575 e successive modificazioni.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di imporre all'appaltatore la rescissione del/dei contratto/i di subappalto qualora:

il subappaltatore o cottimista non provvedesse agli adempimenti di sua spettanza previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia di prevenzione della delinquenza mafiosa;

il subappaltatore o cottimista, a insindacabile giudizio della Direzione Lavori, risultasse incompetente o indesiderabile.

Nel caso di provvedimento come sopra indicato, l'Appaltatore non avrà diritto per questo ad alcun indennizzo, risarcimento o proroga sui tempi di esecuzione dell'appalto.

In ogni caso l'Appaltatore resterà unico responsabile, a tutti gli effetti, dei lavori e forniture oggetto del subappalto o cottimo.

L'Appaltatore è obbligato a consegnare alla stazione appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti del subappaltatore o cottimista, copia delle fatture

quietanzate relative ai pagamenti via via dalla stessa corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora il subappaltatore o il cottimista non vengano tempestivamente pagati, la stazione appaltante provvede, sulla base del contratto di subappalto o di cottimo, ad effettuare i pagamenti detraendone l'importo dalla contabilità principale.

Sono da considerarsi subappalti tutti i sub-contratti riguardanti attività svolte che richiedano l'impiego di manodopera in cantiere di qualsiasi importo.

Fanno eccezione le forniture con posa e i noli a caldo se di importo inferiore al 2% dell'importo del contratto o a € 100.000,00 (se il 2% dell'importo del contratto di appalto è superiore a € 100.000,00), qualsiasi sia l'incidenza della manodopera e le forniture con posa e i noli a caldo se di importo superiore al 2% dell'importo del contratto o a € 100.000,00 (se il 2% dell'importo del contratto di appalto è superiore a € 100.000,00) purché l'incidenza del costo della manodopera sia inferiore al 50% dell'importo del sub-contratto (art.118 c.11 del D. Lgs. 163/2006).

Ogni attività differente da quanto riportato al periodo precedente, può essere svolta in cantiere da sub-contraenti solo previa autorizzazione del Politecnico di Milano.

Nel caso di forniture con posa o di noli a caldo che non si configurano come subappalto, nonché nel caso di forniture e servizi, le attività sub-affidate possono essere eseguite dal sub-affidatario previa comunicazione, ex comma 11 dell'art.118 del D. Lgs 163/2006, al Politecnico di Milano di:

- nome del sub-contraente
- importo del contratto
- oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati

Si riporta di seguito uno schema esemplificativo delle tipologie di sub-contratto e del regime a cui sono soggette.

SUB-CONTRATTO	IMPORTO/CONDIZIONE	REGIME
Forniture	Qualsiasi	Comunicazione sub-contratto
Servizio	Qualsiasi	Comunicazione sub-contratto
Fornitura con posa	<2% importo contrattuale o 100.000,00 € (se il 2% è >100.000,00 €)	Comunicazione sub-contratto
Nolo a caldo	<2% importo contrattuale o 100.000,00 € (se il 2% è >100.000,00 €)	Comunicazione sub-contratto
Fornitura con posa	>2% importo contrattuale o 100.000,00 € (se il 2% è >100.000,00 €) e incidenza importo manodopera <50%	Comunicazione sub-contratto
Nolo a caldo	>2% importo contrattuale o 100.000,00 € (se il 2% è >100.000,00 €) e incidenza	Comunicazione sub-contratto

	importo manodopera <50%	
Fornitura con posa	>2% importo contrattuale o 100.000,00 € (se il 2% è >100.000,00 €) e incidenza importo manodopera >50%	Richiesta subappalto
Nolo a caldo	>2% importo contrattuale o 100.000,00 € (se il 2% è >100.000,00 €) e incidenza importo manodopera >50%	Richiesta subappalto
Lavoro	Qualsiasi	Richiesta subappalto

Ai fini di una corretta e chiara gestione delle attività in cantiere e dei contratti di subappalto e sub-affidamenti, si riporta di seguito l'elenco della documentazione da allegare alla richiesta di subappalto o alla comunicazione di sub-contratto.

SUBAPPALTO

Condizione perché si possa richiedere il subappalto è che l'Appaltatore all'atto dell'offerta abbia indicato i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intende subappaltare (*art.118 c.2 lett. a) del D. Lgs 163/2006*).

ELENCO DOCUMENTAZIONE DA CONSEGNARE PER IL CONSEGUIMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO

- **Richiesta di autorizzazione al subappalto** al Politecnico di Milano firmata dal Rappresentante Legale (o Titolare o Procuratore Legale) della Impresa appaltatrice (da consegnare almeno 20 giorni prima dell'inizio previsto dei lavori subappaltati), in cui sono indicati:
 - o Nome del subappaltatore
 - o Oggetto del contratto
 - o Importo del contratto
- **Contratto (o Schema di contratto) di subappalto** (*art.118 c.2 lett. b) del D. Lgs 163/2006*) firmato da Impresa Appaltatrice e Impresa subappaltatrice (con timbri). Il contratto dovrà riportare l'identificazione chiara e determinata dell'oggetto del subappalto e l'importo contrattuale.
 L'importo contrattuale deve essere non minore dell'importo di contratto dell'Appaltatore per le stesse prestazioni ulteriormente ribassato del 20% (*art.118 c.4 del D. Lgs 163/2006*). Al fine di rendere più agevole la verifica, fare riferimento allo schema di contratto, al computo metrico di progetto o allegare le verifiche alla richiesta. Nel contratto dovrà essere esplicitato l'importo per la sicurezza che dovrà essere per intero corrisposto al subappaltatore (*art.118 c.4 del D. Lgs 163/2006*), pena la nullità del contratto stesso ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile (*art.26 c.5. del D. Lgs 81/2008*).
 Nel contratto dovrà essere indicata la quantità di manodopera stimata (in % o importo) per le verifiche di cui al c. 6 bis dell'art.118 del D. Lgs 163/2006.
 Si sottolinea che l'art.1, comma 1, della Legge 23/10/1960 n°1369 stabilisce che è vietato all'Imprenditore affidare in subappalto o in qualsiasi altra forma, anche a società cooperative o ad artigiani, l'esecuzione di mere prestazioni di lavoro mediante impiego

di manodopera, qualunque sia la natura dell'opera o del servizio cui le prestazioni si riferiscono.

- Copia conforme all'originale del **Certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura** (art.39 c.1. del D. Lgs 163/2006 e art.26 c.5. del

D. Lgs 81/2008) (con dicitura antimafia se l'importo del contratto di subappalto è superiore a €. 154.937,07) in corso di validità alla data di consegna della richiesta (risalente al massimo a 180 giorni prima).

- Dichiarazione rilasciata in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28/12/2000 n°445, di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (*art.38 c.1. lett. l) del D. Lgs 163/2006*) in conformità all'**articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n°68**.

- **Certificato generale del casellario giudiziale** (o dichiarazione sostitutiva dello stesso rilasciata in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28/12/2000 n°445) relativo a tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza della Società e al direttore tecnico (*art.38 c.3 del D. Lgs 163/2006*).

- **Certificato dei carichi pendenti** (o dichiarazione sostitutiva dello stesso rilasciata in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28/12/2000 n°445) relativo a tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza della Società e al direttore tecnico (*art.38 c.1. del D. Lgs 163/2006*).

- Documenti di **qualificazione** (art.38 c.1. del D. Lgs 163/2006) previsti dall'art.28 DPR 34/2000 (per i lavori di importo inferiore a € 150000,00) o attestazione SOA (per i lavori di importo superiore a € 150.000,00).

- < € 150.000,00: Dichiarazione rilasciata in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28/12/2000 n°445 che:
 - l'importo dei lavori eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando non inferiore all'importo del contratto
 - il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente è non inferiore al 15% dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente
 - l'Impresa è dotata di attrezzatura tecnica adeguata ai lavori da eseguire corredata di idonea documentazione comprovante.
- > € 150.000: Dichiarazione rilasciata in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28/12/2000 n°445 di essere in possesso dell'attestazione SOA o copia conforme dell'attestazione.

L'attestazione SOA è sufficiente a garantire la qualificazione per importi inferiori ad € 150.000,00.

- Dichiarazione rilasciata in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28/12/2000 n°445 di regolarità contributiva (*art.38 c.3 del D. Lgs 163/2006*) o copia conforme del **D.U.R.C.** (Documento Unico di Regolarità Contributiva) in corso di validità alla data di consegna della richiesta (risalente al massimo a 30 giorni prima).
 - **Modello GAP** subappaltatori per subappalti di importo superiore a € 51.645,69 (*Art. 2 legge del 12/10/1982 n° 726 e legge del 30/12/1991 n° 410*).
- Modello compilato per richiesta D.U.R.C. da parte della stazione appaltante (*Art.16 D. Lgs. 185 2009*)

SUB-CONTRATTO

Condizione perché si possa comunicare un sub-contratto ai sensi del c.11 del D. Lgs 163/2006 è che sia relativo ad una fornitura, un servizio, una fornitura con posa o un nolo a caldo; se la fornitura con posa o il nolo a caldo sono di importo superiore al 2 % dell'importo di contratto o a 100.000 € (qualora il 2 % sia superiore a 100.000 €) l'incidenza dell'importo della manodopera deve essere inferiore al 50% dell'importo del subcontratto.

ELENCO DOCUMENTAZIONE NECESSARIA ALLA COMUNICAZIONE SUB-CONTRATTO

- **Comunicazione** al Politecnico di Milano firmata dal Rappresentante Legale (o Titolare o Procuratore Legale) della Impresa appaltatrice **di stipula di subcontratto** con indicazione:
 - o Nome del sub-contraente
 - o Oggetto del contratto
 - o Importo del contratto
- **Contratto stipulato o ordine** controfirmato da Impresa sub-contraente (con timbro). Il contratto dovrà riportare l'identificazione chiara e determinata l'oggetto del sub-contratto, l'importo contrattuale.
L'importo contrattuale deve essere non minore dell'importo di contratto dell'Appaltatore per le stesse prestazioni ulteriormente ribassato del 20% (*art.118 c.4 del D. Lgs 163/2006*). Al fine di rendere più agevole la verifica, fare riferimento allo schema di contratto, al computo metrico di progetto o allegare le verifiche alla richiesta.
- Copia conforme all'originale del **Certificato di iscrizione alla camera di commercio**, industria, artigianato e agricoltura (*art.39 c.1. del D. Lgs 163/2006 e art.26 c.5. del D. Lgs 81/2008*) (con dicitura antimafia se l'importo del contratto di subappalto è superiore a € 154.937,00) in corso di validità alla data di consegna della richiesta (risalente al massimo a 180 giorni prima).
- **Modello GAP** subappaltatori per sub-contratti di importo superiore a € 51.645,69 (*Art. 2 legge del 12/10/1982 n° 726 e legge del 30/12/1991 n° 410*).

Nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro

Ai fini del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o dello stato finale dei lavori, l'affidatario e, suo tramite, i subappaltatori trasmettono all'amministrazione o ente committente il documento unico di regolarità contributiva.

Art. 28**RINVENIMENTO DI OGGETTI**

L'Appaltatore è tenuto a denunciare al Committente ed al Direttore dei Lavori il rinvenimento, occorso durante l'esecuzione delle opere, di oggetti di interesse archeologico o di valore intrinseco e ad averne la massima cura fino alla consegna.

Art. 29**GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE**

L'esecutore dei lavori alla firma del contratto d'appalto è obbligato a costituire una garanzia (cauzione definitiva) pari al 10% dell'ammontare netto dell'appalto. Nel caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10% la cauzione è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il dieci per cento; nel caso in cui il ribasso risulta superiore al 20%, l'aumento della cauzione è pari a due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. Tale garanzia va a copertura della responsabilità dell'appaltatore verso il committente per la puntuale e completa esecuzione delle obbligazioni previste dal contratto ivi compreso il pagamento delle penali.

Tale deposito potrà essere costituito anche nei modi previsti dalla Legge 10 giugno 1982 n° 348 e cioè mediante fideiussione bancaria rilasciata da aziende di credito di cui all'art. 5 del R.D.L. 12 marzo 1936, n°375 e successive modifiche e integrazioni, ovvero mediante polizza assicurativa rilasciata da impresa di assicurazioni debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni secondo la legislazione vigente ovvero rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del D.Lgs. n°385/93.

Per la validità di tali forme di deposito, l'Istituto garante dovrà espressamente dichiarare:

- di aver preso visione dei documenti contrattuali e degli atti in essi richiamati;
- di rinunciare al termine semestrale previsto dall'art. 1957 C.C.;
- di impegnarsi a che la fideiussione bancaria o la polizza assicurativa, ai sensi dell'art. 75 del D. lgs. 163/2006 e successive modificazioni e integrazioni, preveda espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debito principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Pertanto l'Istituto garante si obbliga a versare all'Ente appaltante, su semplice domanda, senza eccezioni e ritardi, l'ammontare della somma garantita o della minor somma richiesta dall'Ente, nel termine di 15 giorni stabilito dalla legge e di ritenere valida la fideiussione fino al completo esaurimento del rapporto contrattuale.

Lo svincolo della cauzione verrà disposto dall'Amministrazione appaltante dopo l'esito favorevole del collaudo definitivo e della completa estinzione di tutti i rapporti contrattuali, secondo le disposizioni di legge regolanti la materia.

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento dell'appalto e l'acquisizione, da parte dell'Ente appaltante, della cauzione provvisoria a corredo dell'offerta.

La cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, ovvero decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del Committente.

La suddetta garanzia è fissata per l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto da parte dell'Appaltatore, del risarcimento di danni derivati dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché del rimborso delle somme che il Committente avesse eventualmente pagato in più durante

l'appalto in confronto del credito dell'Appaltatore, risultante dalla liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.

Il Committente ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggior spesa sostenuta per il completamento dei lavori in caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'Appaltatore. Il Committente ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

Resta salva la facoltà del Committente di rivalersi sugli importi eventualmente dovuti a saldo all'Appaltatore o l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui tali importi risultassero insufficienti.

L'Appaltatore è obbligato a reintegrare la garanzia di cui il Committente abbia dovuto valersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Appaltatore.

La garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata in relazione dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75% dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità di cui sopra, è automatico, senza necessità di benestare del Committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.

L'ammontare residuo, pari al 25% dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.

La garanzia cessa di avere effetto soltanto alla data di emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione e dopo che l'Appaltatore avrà dimostrato il completo esaurimento degli obblighi contrattuali e l'estinzione di tutti i crediti nei suoi confronti, inclusi i versamenti degli oneri sociali previsti dalla normativa vigente per la mano d'opera impegnata e la cui estinzione dovrà essere certificata dai competenti Ispettorati del Lavoro. In assenza di tali requisiti, la garanzia definitiva verrà trattenuta dal Committente fino all'adempimento delle condizioni suddette.

L'Appaltatore dei lavori è tenuto a stipulare una **polizza di assicurazione “Tutti i rischi del costruttore”** che copra il Committente da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, eccetto quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; l'importo della somma da assicurare è determinato come segue:

- a) opere permanenti **EURO 1.200.000,00 (unmilione duecentomila/00)**;
- b) opere preesistenti **EURO 300.000,00 (trecentomila/00)**.

La suddetta polizza, inoltre, dovrà altresì coprire le responsabilità civili dell'Appaltatore per danni causati da terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori per un massimale non inferiore a **EURO 500.000,00 (cinquecentomila/00)**.

L'appaltatore trasmette al committente prima della consegna dei lavori copia della polizza assicurativa.

Art. 30

NORME DI SICUREZZA

I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto delle vigenti normative in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro.

Nell'accettare i lavori oggetto del contratto l'Appaltatore dichiara:

- di aver preso conoscenza delle opere provvisorie da predisporre, di aver visitato la località interessata dai lavori e di averne accertato le condizioni di viabilità e di accesso, nonché gli impianti che la riguardano;
- di aver valutato, nell'offerta, tutte le circostanze ed elementi che influiscono sul costo della manodopera, dei noli e dei trasporti relativamente alle opere provvisorie.

L'Appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di elementi non valutati, tranne che tali elementi non si configurino come causa di forza maggiore contemplata nel codice civile (e non escluse da altre norme nel presente contratto o si riferiscano a condizioni soggette a possibili modifiche espressamente previste nel contratto).

Con l'accettazione dei lavori l'Appaltatore dichiara di avere la possibilità ed i mezzi necessari per procedere all'esecuzione degli stessi secondo le migliori norme di sicurezza e conduzione dei lavori.

L'Appaltatore non potrà subappaltare a terzi le attrezzature, gli apprestamenti e le procedure esecutive o parte di esse senza la necessaria autorizzazione del Committente o del Responsabile dei Lavori ovvero del Coordinatore per l'esecuzione dei lavori.

Qualora, durante l'esecuzione dei lavori, l'Appaltatore ritenesse opportuno, nell'interesse stesso dello sviluppo dei lavori, affidare il subappalto a Ditte specializzate, esso dovrà ottenere preventiva esplicita autorizzazione scritta dal Committente ovvero dal Coordinatore per l'esecuzione.

L'Appaltatore rimane, di fronte al Committente, unico responsabile delle attrezzature, degli apprestamenti e delle procedure esecutive subappaltate per quanto riguarda la loro conformità alle norme di legge.

È fatto obbligo all'Appaltatore di provvedere ai materiali, ai mezzi d'opera e ai trasporti necessari alla predisposizione di opere provvisorie, che per cause non previste e prevedibili, il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori o il responsabile dei lavori ovvero il Committente, ritengono necessarie per assicurare un livello di sicurezza adeguato alle lavorazioni.

In questo caso per l'esecuzione di lavori non previsti si farà riferimento all'elenco prezzi allegato ovvero si procederà a concordare nuovi prezzi, come riportato nell'articolo corrispondente del Capitolato Speciale d'Appalto - Disposizioni amministrative.

ELENCO DOCUMENTAZIONE DA CONSEGNARE PER L'ACCESSO IN CANTIERE

L'elenco della documentazione di seguito riportata deve essere consegnata da qualsiasi Impresa debba accedere in cantiere, sia essa Appaltatrice, subappaltatrice o sub-contraente in altra forma.

- **Piano Operativo di sicurezza.** Tutte le Imprese autorizzate (Appaltatori, Subappaltatori, sub-contraenti), al fine di poter accedere al cantiere contraente dovranno presentare, con sufficiente anticipo (10 giorni) per consentire verifica ed approvazione, il proprio P.O.S. (Piano Operativo di Sicurezza), piano di dettaglio relativo alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento.
La consegna del P.O.S. di un'impresa subappaltatrice o sub-contraente deve essere accompagnata dalla dichiarazione dell'Appaltatore di congruenza del P.O.S. delle imprese subappaltatrice rispetto al proprio (art.97 c.3 lett. b) del D. Lgs 81/2008).
- Documentazione di avvenuta **denuncia di nuovo lavoro agli enti previdenziali**, inclusa la Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici (art.118 c.4 del D. Lgs 163/2006)
- **Dichiarazione dell'organico medio annuo**, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili (art.90 c.9 lett. b) del D. Lgs 81/2008)
- Dichiarazione relativa al **contratto collettivo** stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti (art.90 c.9 lett.b) del D. Lgs 81/2008)
- Dichiarazione di avere consegnato il piano di sicurezza e i P.O.S. delle altre Imprese presenti in cantiere al subappaltatore o sub-contraente (controfirmata dal subappaltatore o sub-contraente) (art.118 c.4 del D. Lgs 163/2006)

L'elenco della documentazione di seguito riportata deve essere esibite da qualsiasi Impresa debba accedere in cantiere, sia essa Appaltatrice, subappaltatrice o sub-contraente in altra forma.

Ai fini della verifica dell' idoneità tecnico professionale le imprese dovranno esibire al committente o al responsabile dei lavori almeno (*ALLEGATO XVII del D. Lgs 81/2008*):

- **iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato** con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto;
- **documento di valutazione dei rischi** di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) del D. Lgs n°81/2008 o autocertificazione di cui all'articolo 29, comma 5, del presente decreto legislativo;
- specifica documentazione attestante la **conformità** alle disposizioni di cui al D. Lgs n°81/2008, **di macchine, attrezzature e opere provvisionali**;
- elenco dei **dispositivi di protezione individuali** forniti ai lavoratori;
- nomina del **responsabile del servizio di prevenzione e protezione, degli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione, di primo soccorso e gestione dell'emergenza, del medico competente** quando necessario;
- nominativo (i) del (i) **rappresentante (i) dei lavoratori per la sicurezza**;

- attestati inerenti la **formazione** delle suddette figure e dei lavoratori prevista dal D. Lgs n°81/2008;
- elenco dei lavoratori risultanti dal **libro matricola** e relativa idoneità sanitaria prevista dal presente decreto legislativo;
- dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'articolo 14 del D. Lgs n°81/2008.

I lavoratori autonomi dovranno esibire almeno (*ALLEGATO XVII del D. Lgs 81/2008*):

- **iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato** con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto;
- specifica documentazione attestante la **conformità** alle disposizioni di cui al D. Lgs n°81/2008 di **macchine, attrezzature e opere provvisionali**;
- elenco dei **dispositivi di protezione individuali** in dotazione;
- attestati inerenti la propria **formazione e la relativa idoneità sanitaria** previsti dal presente decreto legislativo;
- **documento unico di regolarità contributiva**.

Art. 31

OSSERVANZA DELLE CONDIZIONI NORMATIVE E RETRIBUTIVE RISULTANTI DAI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO

Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto l'appaltatore si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi alle categorie interventi l'appalto e negli accordi locali integrativi degli stessi, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori stessi.

Conseguentemente, come specificato nell'art. 118 comma 6 del D. Lgs n°163 del 2006, l'appaltatore e per suo tramite le imprese subappaltatrici devono trasmettere all'amministrazione appaltante:

- a) Prima dell'inizio dei lavori e comunque entro 30 giorni dalla data del verbale di consegna, la documentazione d'avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici inclusa la cassa edile;
- b) Successivamente e periodicamente, con cadenza quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi previdenziali ed assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dai contratti collettivi.

Il direttore dei lavori ha, tuttavia, facoltà di procedere alla verifica di tali versamenti in sede di emissione dei certificati di pagamento.

L'appaltatore si obbliga altresì ad applicare i contratti e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se trattasi di cooperativa, anche nei rapporti con i soci.

I suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale e artigiana, dalla struttura e dimensione dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale.

L'appaltatore è responsabile in rapporto all'amministrazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette anche da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui i contratti collettivi non disciplinino l'ipotesi del subappalto.

In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dal Direttore dei Lavori o ad essa segnalata dall'ispettorato del lavoro, l'amministrazione appaltante comunicherà all'impresa e, se del caso, anche all'ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso d'esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento a saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.

Il pagamento all'appaltatore delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando dall'ispettorato del lavoro non sia accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.

Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra l'appaltatore non può opporre eccezioni di sorta all'amministrazione appaltante, né ha titolo a risarcimento di danni.

L'appaltatore è rigorosamente tenuto all'osservanza della vigente normativa per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro.

Art. 32

LAVORO NOTTURNO E FESTIVO

Nell'osservanza delle norme relative alla disciplina del lavoro e nel caso di ritardi tali da non garantire il rispetto dei termini contrattuali, la Direzione dei Lavori potrà ordinare la continuazione delle opere oltre gli orari fissati e nei giorni festivi, senza che l'Appaltatore possa richiedere maggiori oneri.

TITOLO VI – VALUTAZIONE DEI LAVORI

Art. 33

VALUTAZIONE DEI LAVORI - CONDIZIONI GENERALI

Nei prezzi contrattuali sono compresi tutti gli oneri ed obblighi richiamati nel presente contratto e negli altri atti contrattuali che l'Appaltatore dovrà sostenere per l'esecuzione di tutta l'opera e delle sue parti nei tempi e modi prescritti.

L'esecuzione dell'opera indicata dovrà, comunque, avvenire nella completa applicazione della disciplina vigente relativa alla materia, includendo tutte le fasi contrattuali, di progettazione, di messa in opera, di prevenzione infortuni e tutela dei lavoratori, della sicurezza, ecc. includendo qualunque altro aspetto normativo necessario al completamento dei lavori nel rispetto delle specifiche generali e particolari già citate.

I prezzi contrattualmente definiti sono accettati dall'Appaltatore nella più completa ed approfondita conoscenza delle quantità e del tipo di lavoro da svolgere rinunciando a qualunque altra pretesa di carattere economico che dovesse derivare da errata valutazione o mancata conoscenza dei fatti di natura geologica, tecnica, realizzativa o normativa legati all'esecuzione dei lavori.

Le eventuali varianti che comportino modifiche sostanziali al progetto (ampliamenti o riduzioni di cubatura, aggiunta o cancellazione di parti dell'opera, ecc.), dovranno essere ufficialmente autorizzate dalla Direzione dei Lavori e contabilizzate a parte secondo le condizioni contrattuali previste per tali lavori; non sono compresi, in questa categoria, i lavori di rifacimento richiesti per cattiva esecuzione o funzionamento difettoso che dovranno essere eseguiti a totale carico e spese dell'Appaltatore.

Il prezzo previsto per tutte le forniture di materiali e di impianti è comprensivo, inoltre, dell'onere per l'eventuale posa in periodi diversi di tempo, qualunque possa essere l'ordine di arrivo in cantiere dei materiali forniti dall'Appaltatore.

Queste norme si applicano per tutti i lavori indicati dal presente contratto e che saranno, comunque, verificati in contraddittorio con l'Appaltatore; si richiama espressamente, in tal senso, l'applicazione dell'Elenco prezzi indicato nei documenti che disciplinano l'Appalto.

Art. 34

VALUTAZIONE DEI LAVORI A CORPO

Il prezzo a corpo indicato nel presente contratto comprende e compensa tutte le lavorazioni, i materiali, gli impianti, i mezzi e la mano d'opera necessari alla completa esecuzione delle opere richieste dalle prescrizioni progettuali e contrattuali, dalle indicazioni della Direzione dei Lavori e da quanto altro, eventualmente specificato, nella piena osservanza della normativa vigente e delle specifiche del presente contratto.

Sono incluse nell'importo a corpo tutte le opere che si trovano sopra il piano espressamente indicato, a tale scopo, nei progetti o descritto nel contratto o nel presente contratto comprendendo tutte le lavorazioni e parti di esse necessarie per dare l'opera completamente finita in ogni dettaglio; in mancanza di esatta definizione tra le opere che dovranno essere computate a corpo e quelle a

misura, tutti i lavori oggetto del presente contratto dovranno intendersi parte integrante dell'importo indicato a corpo senza esclusioni di sorta.

Sono, inoltre, comprese tutte le finiture delle murature, le opere esterne indicate dai disegni esecutivi, le parti di impianti che si trovassero al di sotto del piano suddetto, gli allacciamenti alle reti urbane di energia elettrica, gas, telefono, acqua, ecc. sia eseguiti direttamente dall'Appaltatore che dalle Società interessate alle quali l'Appaltatore è obbligato a prestare l'assistenza richiesta.

Per le prestazioni a corpo, il prezzo convenuto non può essere modificato sulla base della verifica della quantità o della qualità della prestazione.

TITOLO VII – LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI

Art. 35

FORMA DELL'APPALTO

Tutte le opere oggetto del presente Appalto verranno compensate sulla base di prezzi globali e forfettari, comprensivi di tutte le opere parziali che compongono le varie opere e che sono descritte nell'allegata specifica tecnica.

I prezzi a forfait, anche se non dettagliatamente elencati, includono tutti i lavori e prestazioni necessari per dare l'opera finita.

Le opere a corpo saranno contabilizzate progressivamente nei vari stati di avanzamento, sulla base di una percentuale equamente stimata di volta in volta e corrispondente alla quota parte del lavoro effettivamente svolto al momento della stesura dello stato di avanzamento.

Art. 36

LAVORI IN ECONOMIA

Gli eventuali lavori in economia che dovessero rendersi indispensabili possono essere autorizzati ed eseguiti solo nei limiti impartiti, con ordine di servizio, dalla Direzione dei Lavori e verranno rimborsati sulla base dell'elenco prezzi allegato al contratto.

La liquidazione dei lavori in economia ed a misura è condizionata alla presentazione di appositi fogli di registrazione, giornalmente rilasciati dalla Direzione dei Lavori, con l'indicazione delle lavorazioni eseguite in corso d'opera e dovrà pertanto essere effettuata con le stesse modalità stipulate per il contratto principale.

Art. 37

NUOVI PREZZI

I prezzi relativi ad eventuali opere non previste nell'"Elenco prezzi" saranno ricavati dai listini di cui all'art.39 o, in mancanza, in analogia ai prezzi delle opere contrattuali più simili; se tale riferimento non è possibile, il nuovo prezzo sarà determinato dal Direttore dei Lavori in base ad analisi dei costi, applicando i prezzi unitari di mano d'opera, materiali, noli, trasporti, ecc. indicati nell'"Elenco prezzi" allegato al contratto o nei listini richiamati nell'art.39 o comunque con riferimento ai prezzi elementari alla data di formulazione dell'offerta, come indicato all'art. 163 del D.P.R. 207/2010.

I nuovi prezzi sono determinati in contraddittorio tra il Direttore dei Lavori e l'Appaltatore; qualora l'Appaltatore non iscriva riserva negli atti contabili nei modi previsti dalla normativa, i prezzi s'intendono definitivamente accettati. Tutti i nuovi prezzi sono soggetti al ribasso d'asta contrattuale.

Art. 38**INVARIABILITÀ DEI PREZZI**

L'Appaltatore dichiara di aver approvvigionato all'atto dell'inizio dei lavori i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori affidatigli e di aver tenuto conto nella formulazione dei prezzi contrattuali delle variazioni del costo della mano d'opera prevedibili nel periodo di durata dei lavori; tutti i prezzi si intendono pertanto fissi ed invariabili per tutta la durata dei lavori.

Art. 39**DISPOSIZIONI RELATIVE AI PREZZI**

Il prezzo a corpo, al netto del ribasso d'asta offerto dall'impresa aggiudicataria dei lavori, comprende e compensa tutte le lavorazioni, i materiali, gli impianti, i mezzi e la mano d'opera necessari alla completa esecuzione delle opere così come richieste dalle prescrizioni progettuali e contrattuali, dalle indicazioni della direzione lavori e da quanto altro, eventualmente specificato, nella piena osservanza della normativa vigente e delle specifiche del presente schema di contratto e del Capitolato speciale d'appalto.

Nella determinazione dell'importo a corpo delle opere, al netto del ribasso d'asta offerto, l'appaltatore riconosce esplicitamente d'aver tenuto conto di tutti gli oneri generali e particolari specificati nel contratto e negli altri documenti contrattuali, d'essere a perfetta conoscenza della natura, delle entità, della destinazione delle opere da eseguire, nonché d'aver effettuato i necessari sopralluoghi ed accertamenti nelle località nelle quali i lavori devono svolgersi e d'averne valutato le relative caratteristiche, possibilità logistiche, vie di comunicazione e di accessi al cantiere, possibilità d'esercizio del cantiere durante il proseguimento delle attività nei locali non interessati dai lavori nonché d'esecuzione di lavorazioni in orari e/o giornate particolari, l'eventuale necessità d'usare mezzi di trasporto e di movimentazione materiali commisurati alle esigenze del cantiere e di tutte le altre condizioni che possono influire sullo svolgimento dei lavori e sull'onere d'esecuzione delle opere, comprese le demolizioni di ogni tipo in fase di scavo per l'esecuzione delle nuove fondazioni.

Ad integrazione e precisazione di quanto specificato al precedente comma ed in altri articoli contenuti nel presente contratto, l'appaltatore dichiara d'aver formulato l'importo a corpo delle opere offerto considerando che:

- i documenti di progetto, attentamente verificati ed accettati, individuano chiaramente la fattibilità e la finalità delle opere da realizzare, finalità delle quali conferma d'essere a perfetta conoscenza;
- le apparecchiature, i materiali e in genere tutti i documenti descritti nelle specifiche tecniche necessari alla realizzazione delle opere, nessuno escluso, sono adatti alle funzioni preposte e sono tutti di facile reperibilità e approvvigionamento;
- l'esame comparato del progetto esecutivo con i risultati delle ispezioni eseguite nei luoghi dove dovranno svolgersi i lavori e con le informazioni verbali ricevute durante le ispezioni stesse ha confermato la fattibilità dell'opera e l'esattezza dei dati contenuti nei documenti di progetto ed ha permesso di valutare esattamente le quantità delle opere da eseguire e delle forniture occorrenti per il completamento degli interventi previsti;

- in corso d'opera la direzione dei lavori potrà richiedere lievi modificazioni delle posizioni di apparecchiature, tubazioni e canaline di distribuzione, di scatole di derivazione, frutti e accessori senza che ciò comporti variazioni dei prezzi di cui al comma 6 art. 7 del presente contratto;
- le documentazioni tecniche contrattuali sono state ritenute sufficienti per definire le opere da compiere in ogni loro parte, sia per quanto riguarda i singoli componenti sia per quanto riguarda l'opera nel suo insieme;
- l'importo a corpo delle opere, al netto del ribasso d'asta offerto dall'appaltatore, si intende comprensivo anche di tutto quanto non espressamente indicato nei documenti di progetto, ma comunque necessario per la realizzazione delle opere che dovranno essere eseguite a perfetta regola d'arte, finite in ogni parte e dovranno risultare atte allo scopo cui sono destinate;
- l'appaltatore pertanto si assume il rischio dell'eventuale insorgere delle maggiori ed impreviste difficoltà d'esecuzione di cui all'articolo 1664, secondo comma del C.C.;
- relativamente alle assistenze murarie alla posa degli impianti tecnici, devono intendersi compresi in questa voce anche tutti gli oneri derivanti da smontaggi e rimontaggi di componenti architettoniche ed edilizie (quali controsoffitti, scossaline e profili di mascheramento ecc.) necessari alla posa degli impianti stessi;
- in relazione alle demolizioni devono intendersi a carico dell'impresa anche gli oneri derivanti dalla rimozione e smaltimento presso discariche autorizzate di materiali quali materassini e/o pannelli coibenti e guaine per barriera al vapore e/o impermeabilizzanti eventualmente presenti.

Il ribasso percentuale che l'appaltatore offre di applicare sull'importo a base d'appalto fornito dall'ente appaltante, determina l'importo a corpo dei lavori. La suddivisione dell'importo complessivo in categorie d'opere omogenee è fatta esclusivamente per la contabilizzazione dei lavori.

Per le forniture ed opere di cui si rendesse necessaria l'esecuzione in corso d'opera, e che non fossero già comprese nei documenti di progetto del presente appalto, si farà riferimento ai seguenti prezziari delle opere edili ed impiantistiche nell'ordine in cui sono riportati:

- Listino comunale dei prezzi per l'esecuzione di lavori pubblici e manutenzione redatto a cura del Comune di Milano
- Prezzi informativi dell'edilizia – Impianti elettrici – materiali ed opere compiute – DEI - Tipografia del Genio Civile
- Prezzi Informativi delle Opere Edili in Milano – Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Milano

che l'appaltatore dichiara esplicitamente di ben conoscere e che non vengono quindi materialmente allegati; ai singoli prezzi relativi ad ogni singola voce di lavoro in essi contenuti verrà applicata la stessa percentuale di ribasso offerta dall'appaltatore in sede di gara sull'importo complessivo dei lavori.

La contabilizzazione dei lavori verrà effettuata secondo le procedure relative ai lavori pubblici.

Non è ammessa la facoltà di procedere alla revisione dei prezzi a norma dell'Art. 133 del D. Lgs 163/2006.

Art. 40**CONTABILITÀ DEI LAVORI**

I documenti amministrativi contabili per l'accertamento dei lavori e delle somministrazioni sono:

- a) *il giornale dei lavori*, compilato dal Direttore dei Lavori che annoterà l'ordine, il modo e l'attività con cui progrediscono le lavorazioni, la specie ed il numero di operai, l'attrezzatura tecnica impiegata dall'appaltatore nonché quant'altro interessi l'andamento tecnico ed economico dei lavori. Inoltre sul giornale sono riportate le circostanze e gli avvenimenti relativi ai lavori che possano influire sugli stessi e gli ordini di servizio, le istruzioni e le prescrizioni del direttore dei lavori, le relazioni indirizzate al Committente, i processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove, le contestazioni, le sospensioni e le riprese dei lavori, le varianti, le modifiche od aggiunte ai prezzi.
Durante il corso dei lavori resterà in cantiere, in consegna all'Appaltatore; al termine dei lavori il giornale dei lavori verrà ritirato dal Direttore dei Lavori che lo terrà a disposizione delle parti contraenti;
- b) *i libretti di misura delle lavorazioni e delle provviste*, che dovranno contenere la misura e la classificazione delle lavorazioni e delle provviste secondo la denominazione di contratto nonché eventuali altre memorie esplicative, al fine di dimostrare chiaramente ed esattamente, nelle sue varie parti, la forma ed il modo di esecuzione.
Tali documenti dovranno essere aggiornati quotidianamente dalla Direzione dei Lavori in contraddittorio con l'Appaltatore sotto la diretta responsabilità del Direttore dei Lavori.
Le lavorazioni e le somministrazioni che per loro natura si giustificano mediante fattura sono sottoposti alle necessarie verifiche da parte del Direttore dei Lavori in modo da verificarne la congruenza con quanto precedentemente concordato e allo stato di fatto.
I lavori a corpo sono annotati su apposito libretto delle misure, sul quale, in occasione di ogni stato d'avanzamento e per ogni categoria di lavorazione in cui il lavoro è stato suddiviso, viene registrata la quota percentuale dell'aliquota relativa alla stessa categoria, rilevabile dal capitolato speciale d'appalto, che è stata eseguita. In occasione di ogni stato d'avanzamento la quota percentuale eseguita dell'aliquota di ogni categoria di lavorazione che è stata eseguita viene riportata distintamente nel registro di contabilità;
- c) *le liste settimanali* nelle quali, a cura dell'Appaltatore, sono indicate le lavorazioni eseguite e le risorse impiegate nell'esecuzione dei lavori;
- d) *il registro di contabilità* contiene la trascrizione delle annotazioni delle lavorazioni e delle somministrazioni contenute nei libretti delle misure e compilato secondo le modalità indicate dalla normativa di riferimento, segnando per ciascuna partita il richiamo della relativa pagina del libretto ed il corrispondente prezzo unitario di appalto. L'iscrizione delle partite deve essere in ordine cronologico.
Il registro è tenuto dal Direttore dei Lavori ed è firmato dall'Appaltatore, con o senza riserve;
- e) *il sommario del registro di contabilità*, contenente ciascuna partita classificata secondo il rispettivo articolo di elenco e di perizia ed indica, per ogni stato di avanzamento dei lavori, la quantità di ogni lavorazione eseguita ed i relativi importi. Nel caso di lavori a corpo, viene specificata ogni categoria di lavorazione secondo il capitolato speciale, con la indicazione della rispettiva aliquota di incidenza rispetto all'importo contrattuale a corpo;

- f) *gli stati d'avanzamento dei lavori*, nei quali sono riassunte tutte le lavorazioni e tutte le somministrazioni eseguite dal principio dell'appalto sino alla data di redazione degli stessi ed ai quali è allegata una copia degli eventuali elenchi dei nuovi prezzi, indicando gli estremi della intervenuta approvazione.
Gli stati di avanzamento lavori sono redatti dal Direttore dei Lavori quando, in relazione alle modalità specificate nel capitolato speciale d'appalto, si debba effettuare il pagamento di una rata di acconto.
Lo stato di avanzamento è ricavato dal registro di contabilità ma può essere redatto anche utilizzando quantità ed importi progressivi per voce o, nel caso di lavori a corpo, per categoria, riepilogati nel sommario del registro di contabilità;
- g) *i certificati per il pagamento delle rate di acconto*, rilasciati dal Committente sulla base degli stati di avanzamento dei lavori per l'emissione del mandato di pagamento. I certificati di pagamento devono essere annotati nel registro di contabilità.
- h) *il conto finale e la relativa relazione*, redatti dal Direttore dei Lavori entro il termine stabilito nel capitolato speciale e con le stesse modalità previste per lo stato di avanzamento dei lavori.

Nel caso di appalto comprendente lavori da tenere distinti la contabilità comprende tutti i lavori ed è effettuata attraverso distinti documenti contabili, in modo da consentirne una gestione separata. I certificati di pagamento devono essere analogamente distinti, anche se emessi alla stessa data in forza di uno stesso contratto.

Ciascun soggetto incaricato, per la parte che gli compete secondo le proprie attribuzioni, sottoscrive i documenti contabili ed assume la responsabilità dell'esattezza delle cifre e delle operazioni che ha rilevato, notato o verificato.

Art. 41

STATI DI AVANZAMENTO DEI LAVORI - PAGAMENTI

La contabilità dei lavori sarà effettuata, ai sensi del titolo IX del DPR 207/2010, sulla base delle aliquote percentuali di cui all'articolo 43, comma 6, del suddetto DPR applicate al relativo prezzo offerto; agli importi degli stati di avanzamento (SAL) sarà aggiunto, in proporzione dell'importo dei lavori eseguiti, l'importo degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza.

L'appaltatore riceverà, in corso d'opera, pagamenti in acconto sulla base di stati di avanzamento lavori e relativi certificati di pagamento (su ciascuno dei quali verrà applicata la ritenuta per infortuni dello 0,5%), che potranno essere emessi solo quando l'importo dei lavori avrà raggiunto la cifra minima di **€ 150.000,00 (diconsi € centocinquantamila/00)** al netto del ribasso d'asta per ciascun stato.

Le liquidazioni delle rate hanno carattere provvisorio e possono quindi essere rettifiche o corrette qualora la Direzione dei Lavori, a seguito di ulteriori accertamenti, lo ritenga necessario.

I pagamenti in corso d'opera saranno determinati, secondo le previsioni dell'art. 43 del D.P.R. 207/2010, sulla base delle aliquote percentuali di lavorazioni ritenute omogenee, di ciascuna delle quali viene contabilizzata la quota parte effettivamente eseguita.

Si riporta di seguito, per ogni gruppo delle lavorazioni complessive dell'intervento ritenute omogenee, il relativo importo e la sua aliquota percentuale riferita all'ammontare complessivo dell'intervento ed ai singoli lotti. Tali importi e le correlate aliquote sono dedotti in sede di progetto esecutivo dal computo metrico estimativo.

I pagamenti in corso d'opera saranno determinati sulla base delle aliquote percentuali così definite, di ciascuna delle quali viene contabilizzata la quota parte effettivamente eseguita.

COD. WBS	CATEGORIE DI QUALIFICAZIONE E DI LAVORAZIONI OMOGENEE	PREZZO TOTALE	%
1	OG1 - EDIFICI CIVILI ED INDUSTRIALI		
1.1	OPERE IN CALCESTRUZZO ARMATO	€ 114.573,00	9,81%
1.2	SOTTOFONDI E MASSETTI	€ 31.318,31	2,68%
1.3	ASSISTENZE MURARIE	€ 17.268,74	1,48%
1.4	OPERE SPECIFICHE PER LA SICUREZZA	€ 33.786,55	2,89%
1.5	PAVIMENTAZIONI	€ 22.820,27	1,95%
1.6	RIVESTIMENTI IN LEGNO	€ 48.806,48	4,18%
1.7	RIVESTIMENTI IN METALLO	€ 30.826,39	2,64%
1.8	SERRAMENTI IN GENERE	€ 8.880,88	0,76%
1.9	SERRAMENTI METALLICI	€ 73.241,18	6,27%
1.10	OPERE DA FABBRO	€ 5.204,10	0,45%
1.11	MURATURE	€ 37.922,79	3,25%
1.12	CARTONGESSI	€ 19.089,03	1,64%
1.13	INTONACI	€ 14.911,96	1,28%
1.14	ISOLAMENTI TERMO-ACUSTICI	€ 42.287,28	3,62%
1.15	OPERE DA IMBIANCHINO E VERNICIATORE	€ 18.773,23	1,6%
1.16	PAVIMENTAZIONI	€ 29.424,67	2,52%
1.17	SISTEMAZIONI ESTERNE	€ 9.036,23	0,77%
1.18	IMPERMEABILIZZAZIONI	€ 24.476,48	2,10%
1.19	OPERE DA LATTONIERE	€ 9.137,41	0,78%
1.20	MOVIMENTI DI TERRA	€ 26.023,85	2,23%
1.21	FONDAZIONI SPECIALI	€ 78.368,40	6,71%
TOTALE	OG1 - EDIFICI CIVILI ED INDUSTRIALI	€ 696.177,26	59,62%
2	OS 13 – STRUTTURE PREFABBRICATE		
2.1	STRUTTURE PREFABBRICATE	€ 117.924,34	10,10%
TOTALE	OS 13 – STRUTTURE PREFABBRICATE	€ 117.924,34	10,10%
3	OG11 - IMPIANTI		

3.1	IMPIANTI ELEVATORI	€ 31.057,59	2,66%
3.2	APPARECCHI SANITARI	€ 4.693,28	0,40%
3.3	IMPIANTO IDRICO SANITARIO	€ 19.134,15	1,64%
3.4	GAS METANO ED ARIA COMPRESSA	€ 7.808,85	0,69%
3.5	ANTINCENDIO	€ 3.332,76	0,28%
3.6	APPARECCHIATURE PER PRODUZIONI FLUIDI TERMOMETTORI	€ 11.962,85	1,02%
3.7	ALTRE APPARECCHIATURE DI CENTRALE	€ 11.133,67	0,95%
3.8	UNITA' DI TRATTAMENTO ARIA	€ 6.428,41	0,55%
3.9	DISTRIBUZIONE E DIFFUSIONE ARIA	€ 14.415,57	1,23%
3.10	TERMINALI DI CLIMATIZZAZIONE	€ 12.331,69	1,06%
3.11	TUBAZIONI E VALCOLAME	€ 20.909,74	1,79%
3.12	REGOLAZIONE	€ 24.892,41	2,13%
3.13	QUADRI ELETTRICI SECONDARI	€ 33.306,19	2,85%
3.14	DISTRIBUZIONE PRINCIPALE IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI	€ 44.425,11	3,80%
3.15	ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE	€ 12.587,29	1,08%
3.16	RIVELAZIONE INCENDI	€ 11.778,95	1,01%
3.17	IMPIANTO TV	€ 2.337,54	0,20%
3.18	IMPIANTO CONTROLLI ACCESSI E ANTINTRUSIONE	€ 17.017,59	1,46%
3.19	IMPIANTO DI MESSA A TERRA	€ 4.361,09	0,37%
3.20	IMPIANTO ELETTRICO PER MECCANICO	€ 6.858,70	0,59%
3.21	IMPIANTO FOTOVOLTAICO	€ 21.243,42	1,82%
3.22	CORPI ILLUMINANTI	€ 15.806,04	1,35%
3.23	CABLAGGIO STRUTTURATO	€ 15.745,59	1,35%
TOTALE	OG11 - IMPIANTI	€ 353.568,48	30,28%

IMPORTO TOTALE A BASE D'ASTA	€ 1.167.670,08	100,00%
-------------------------------------	-----------------------	----------------

Il pagamento della rata di saldo, disposta previa garanzia fideiussoria, sarà effettuato non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, secondo comma del codice civile.

Nel caso l'appaltatore non abbia preventivamente presentato garanzia fideiussoria, il termine di 90 giorni decorre dalla presentazione della garanzia stessa.

Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a novanta giorni la stazione appaltante dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati.

Art. 42

CONTO FINALE

Il conto finale dei lavori oggetto dell'appalto viene redatto dal Direttore dei Lavori entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ultimazione dei lavori è trasmesso, entro lo stesso termine, al Committente per i relativi adempimenti.

Il conto finale è accompagnato da una relazione con gli allegati connessi alla storia cronologica dell'esecuzione, oltre a quelle notizie di carattere tecnico ed economico, atte ad agevolare le operazioni di collaudo, secondo le indicazioni di cui all'art. 43.

Il conto finale viene trasmesso dal Committente all'Appaltatore che, a meno di eccezioni e riserve, viene firmato per accettazione entro 30 (trenta) giorni.

Art. 43

ECCEZIONI DELL'APPALTATORE

Ogni riserva da parte dell'appaltatore dovrà essere formulata per iscritto con lettera raccomandata A.R. entro 15 giorni dal momento dell'insorgenza della controversia ed essere iscritta nel registro di contabilità dei lavori nelle forme e nei tempi prescritti dal capitolato generale.

L'appaltatore, fatte valere le proprie ragioni con le modalità di cui sopra, resterà comunque tenuto ad uniformarsi sempre alle disposizioni della direzione dei lavori, e non potrà sospendere o ritardare o rifiutarsi di eseguire le opere appaltate od ordinate invocando eventuali divergenze in ordine alla condotta tecnica od alla contabilità dei lavori e ciò sotto pena di rivalsa di tutti i danni che potessero derivarne all'ente appaltante.

Art. 44

PROVVISTE FATTE DIRETTAMENTE PER CONTO DELL'ENTE APPALTANTE

L'amministrazione tramite il direttore dei lavori si riserva la facoltà di fare direttamente provviste relative ai lavori appaltati per le quali non esista la corrispondente voce nell'elenco prezzi. L'appaltatore, dietro ordine scritto del direttore dei lavori e liquidazione a cura del medesimo, dovrà pagare direttamente il corrispettivo al fornitore.

L'ammontare delle anticipazioni ordinate all'appaltatore non potrà superare complessivamente il 5% dell'importo netto del contratto, a meno che l'appaltatore vi consenta.

Il rimborso verrà effettuato con la prima rata d'acconto successiva alla presentazione da parte dell'appaltatore delle fatture quietanziate.

Qualora l'amministrazione dovesse disporre per la provvista di materiale in sostituzione di altri forniti dall'appaltatore e non corrispondenti alle prescrizioni, l'importo dei materiali acquistati dall'amministrazione verrà addebitato all'appaltatore in base all'effettivo prezzo.

TITOLO VIII – CONTROLLI

Art. 45

PROVE E VERIFICHE DEI LAVORI, RISERVE DELL'APPALTATORE

Tutti i lavori dovranno essere eseguiti secondo quanto contenuto e prescritto dai documenti contrattuali.

Il Committente procederà, a mezzo della Direzione dei Lavori, al controllo dello svolgimento dei lavori, verificandone le condizioni di esecuzione e lo stato di avanzamento.

La Direzione dei Lavori potrà procedere in qualunque momento all'accertamento e misurazione delle opere compiute; ove l'Appaltatore non si prestasse ad eseguire in contraddittorio tali operazioni, gli sarà assegnato un termine perentorio, scaduto il quale gli verranno addebitati i maggiori oneri per conseguenza sostenuti. In tal caso, inoltre, l'Appaltatore non potrà avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi nella contabilizzazione o nell'emissione dei certificati di pagamento.

Il Direttore dei Lavori segnalerà tempestivamente all'Appaltatore le eventuali opere che ritenesse non eseguite in conformità alle prescrizioni contrattuali o a regola d'arte; l'Appaltatore provvederà a perfezionarle a sue spese.

Qualora l'Appaltatore non intendesse ottemperare alle disposizioni ricevute, il Committente avrà la facoltà di provvedervi direttamente od a mezzo di terzi.

TITOLO IX – SPECIFICHE MODALITÀ E TERMINI DI COLLAUDO

Art. 46

ULTIMAZIONE DEI LAVORI E CONSEGNA DELLE OPERE

I lavori dovranno essere condotti in modo da rispettare le sequenze ed i tempi parziali previsti nel programma dei lavori concordato fra le parti e che è parte integrante del presente contratto.

L'appaltatore dovrà comunicare all'ente appaltante, a mezzo raccomandata A.R., la data in cui ritiene d'aver ultimato i lavori relativi ad ogni singola specializzazione di lavoro autonomamente realizzabile, ovvero ad ogni singolo lotto funzionale previsto e richiederà che venga redatto certificato di ultimazione dei lavori (di cui all'art. 199 del D.P.R. 207/2010); entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta il Direttore dei Lavori procederà alla verifica provvisoria delle opere compiute, verbalizzando, in contraddittorio con l'Appaltatore, gli eventuali difetti di costruzione riscontrati nella prima ricognizione e fissando un giusto termine perché l'Appaltatore possa eliminarli, e comunque entro e non oltre i 60 giorni dalla data della verifica. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di una nuova verifica con conseguente redazione di un nuovo certificato che attesti l'avvenuta esecuzione di quanto prescritto.

Dalla data del certificato di ultimazione dei lavori l'opera si intende consegnata, fermo restando l'obbligo dell'Appaltatore di procedere nel termine fissato all'eliminazione dei difetti.

Resta salvo il diritto del Committente alla risoluzione del Contratto, ai sensi dell'art. 1668 c.c., nel caso in cui tale verifica provvisoria evidenzia difetti dell'opera tali da renderla senz'altro inaccettabile.

Nel caso in cui il Committente, ovvero il Direttore dei Lavori, non effettui i necessari accertamenti nel termine previsto, senza validi motivi, ovvero non ne comunichi il risultato entro 30 (trenta) giorni all'Appaltatore, l'opera si intende consegnata alla data prevista per la redazione del verbale di verifica provvisoria, restando salve le risultanze del verbale di collaudo definitivo.

L'occupazione, effettuata dal Committente senza alcuna formalità od eccezione, tiene luogo della consegna ma, anche in tal caso, con salvezza delle risultanze del collaudo definitivo.

Competono all'Appaltatore gli oneri di gratuita manutenzione sino alla data del collaudo definitivo; i difetti che si rilevassero durante tale periodo e che fossero imputabili all'Appaltatore, dovranno essere prontamente eliminati a cura e spese dello stesso.

L'ultimazione dei lavori e la relativa certificazione da parte del Direttore dei lavori, sarà effettuata per ogni singolo lotto funzionale.

Art. 47

DOCUMENTI FINALI

Dopo l'ultimazione dei lavori, in coincidenza della consegna provvisoria delle opere, e quindi prima del collaudo, dovranno essere forniti all'ente appaltante:

- I disegni e la documentazione finale dell'eseguito (**documentazione "as-built"**) aggiornata e perfettamente corrispondente alle opere realizzate con l'indicazione del tipo e delle marche di tutte le apparecchiature e i materiali installati ed il loro posizionamento esatto; di tale documentazione dovranno essere fornite due copie cartacee timbrate e firmate ed una copia su supporto informatico in formati editabili (*.dwg (per i disegni);*.doc (per i documenti), *.xls (per le tabelle));
- per quanto riguarda gli impianti e le singole apparecchiature installate, una documentazione, in tre copie di cui una riproducibile, perfettamente ordinata con indice analitico riportante tutte le specifiche tecniche, i disegni, gli schemi e le istruzioni di funzionamento, installazione, taratura e **manuali d'uso e manutenzione**;
- in tutte le **centrali, sottocentrali e cabine** saranno forniti ed installati a parete pannelli con gli **schemi** dei relativi impianti e apparecchiature; così pure ogni **quadro** dovrà essere dotato del relativo schema dettagliato. Tali schemi e disegni sono in aggiunta a quanto prescritto ai punti a) e b) precedenti;
- la lista completa delle parti di ricambio con la precisa indicazione di marche, tipo e riferimento ai disegni di cui al punto a), e con la precisa indicazione del nome e indirizzo della ditta fornitrice;

L'impresa installatrice è tenuta e rilasciare al committente la **dichiarazione di conformità** degli impianti alle norme di cui ai sensi art.7 del **D.M. 37/2008** complete di:

- progetto (ove previsto);
- relazione con tipologie dei materiali utilizzati;
- schema di impianto realizzato;
- riferimento a dichiarazioni di conformità precedenti o parziali, già esistenti;
- copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali.

Certificazione dei materiali classificati ai fini della **resistenza e/o reazione al fuoco** complete di:

- dichiarazione di corretta posa in opera a firma dell'installatore;
- dichiarazioni di conformità del materiale o del prodotto da parte del fornitore;
- copie dell'omologazione del prototipo.

Polizza postuma decennale indennitaria per danni all'opera con riferimento in particolare anche ai sistemi di impermeabilizzazione delle coperture.

Ogni altra certificazione relativa al rispetto delle prescrizioni riportate nella parte seconda del presente capitolato speciale d'appalto.

Art. 48

COLLAUDO DELLE OPERE

Il Committente, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ultimazione dei lavori (ovvero entro 30 giorni dalla data di consegna dei lavori per il collaudo in corso d'opera) nomina la commissione di collaudo costituita da uno a tre tecnici con competenze adeguate alla tipologia, categoria, complessità e importo degli interventi e qualifiche professionali di legge.

Il collaudo ha lo scopo di verificare e certificare che l'opera sia stata eseguita secondo i termini ed i documenti contrattuali, ed in particolare secondo le prescrizioni tecniche prestabilite ed in conformità ad eventuali varianti approvate ed a quant'altro definito in corso d'opera dal Direttore dei Lavori. Il collaudo ha inoltre lo scopo di verificare la corrispondenza di quanto realizzato ai dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi.

Il collaudo avrà inoltre lo scopo di verificare la rispondenza dell'opera ai requisiti acustici passivi ai sensi del D.P.C.M. 5 dicembre 1997 e di contenimento dei consumi energetici ai sensi del d.lgs.311/06 valutati in fase di progetto.

Il collaudo comprende anche tutte le verifiche tecniche particolari previste dai documenti di contratto e dalla legislazione vigente oltre all'esame di eventuali riserve dell'Appaltatore, poste nei termini prescritti, sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva.

Nei casi e nei termini previsti dalla legge è obbligatorio il collaudo in corso d'opera con le modalità prescritte.

Esaminati i documenti acquisiti, l'organo di collaudo fissa il giorno della visita di collaudo e ne informa il Committente che ne dà tempestivo avviso all'Appaltatore, al Direttore dei Lavori, al personale incaricato della sorveglianza e della contabilità dei lavori e, ove necessario, agli eventuali incaricati dell'assistenza giornaliera dei lavori, affinché intervengano alle visite di collaudo.

Se l'appaltatore non interviene alle visite di collaudo, queste vengono esperite alla presenza di due testimoni estranei alla stazione appaltante e la relativa spesa è posta a carico dell'Appaltatore.

Il Collaudatore, in corso di collaudo, può prescrivere accertamenti, saggi, riscontri ed in generale qualsiasi prova ritenga necessaria per la verifica della buona esecuzione del lavoro. Dette operazioni di riscontro, compreso quanto necessario per l'eventuale ripristino delle parti alterate dalle operazioni di verifica, sono a carico dell'Appaltatore; nel caso in cui l'appaltatore non ottemperi a tali obblighi, il Collaudatore dispone che sia provveduto d'ufficio, deducendo la spesa dal residuo credito dell'appaltatore.

Ferma restando la discrezionalità dell'organo di collaudo nell'approfondimento degli accertamenti, il collaudatore in corso d'opera deve fissare in ogni caso le visite di collaudo:

- durante la fase delle lavorazioni degli scavi, delle fondazioni ed in generale delle lavorazioni non ispezionabili in sede di collaudo finale o la cui verifica risulti complessa successivamente all'esecuzione;
- nei casi di interruzione o di anomalo andamento dei lavori rispetto al programma.

Della visita di collaudo è redatto processo verbale contenente, oltre ai dati principali dell'intervento, i rilievi fatti dal collaudatore, le singole operazioni di verifica eseguite con i relativi risultati, conformemente a quanto indicato all'art. 223 del D.P.R. 207/2010.

Nel caso di collaudo in corso d'opera, le visite vengono eseguite con la cadenza che la Commissione ritiene adeguata per un accertamento progressivo della regolare esecuzione dei lavori. I relativi verbali, da trasmettere al Committente entro trenta giorni successivi alla data delle visite, riferiscono anche sull'andamento dei lavori e sul rispetto dei termini contrattuali e contengono le osservazioni ed i suggerimenti ritenuti necessari, senza che ciò comporti diminuzione delle responsabilità dell'Appaltatore e della Direzione Lavori, per le parti di rispettiva competenza.

Il processo verbale oltre che dal collaudatore e dall'Appaltatore, sono firmati dal Direttore dei Lavori, dal Committente e da quanti altri intervenuti.

Qualora dalle visite e dagli accertamenti effettuati in sede di collaudo definitivo emergessero difetti di esecuzione imputabili all'Appaltatore e tali da rendere necessari lavori di riparazione o completamento, l'Appaltatore stesso è tenuto ad eseguire entro giusto termine quanto prescritto dal Collaudatore.

Se i difetti e le mancanze sono di lieve entità e sono riparabili in breve tempo, il Collaudatore prescrive specificatamente le lavorazioni da eseguire, assegnando all'Appaltatore un termine; il certificato di collaudo non è rilasciato sino a che da apposita dichiarazione del Direttore dei Lavori risulti che l'Appaltatore abbia completamente e regolarmente eseguito le lavorazioni prescrittigli, ferma restando la facoltà del Collaudatore di procedere direttamente alla relativa verifica.

Trascorso il termine assegnato dal Collaudatore per l'esecuzione dei lavori senza che l'Appaltatore vi abbia provveduto, il Committente ha diritto di eseguirli direttamente, addebitandone l'onere all'Appaltatore.

Se i difetti e le mancanze non pregiudicano la stabilità dell'opera e la regolarità del servizio cui l'intervento è strumentale, il Collaudatore determina, nell'emissione del certificato, la somma che, in conseguenza dei riscontrati difetti, deve detrarsi dal credito dell'appaltatore.

Dai dati di fatto risultanti dal processo verbale di collaudo e dai documenti contrattuali, anche successivi all'inizio dei lavori, il Collaudatore redige apposita relazione di verifica di conformità, formulando le proprie considerazioni in merito, esprimendosi in merito alla collaudabilità del lavoro ed alle eventuali condizioni, sulle eventuali domande dell'Appaltatore e sulle eventuali penali ed esprimendo un suo parere relativamente all'impresa, tenuto conto delle modalità di esecuzione dei lavori e delle domande e riserve dell'impresa stessa (in riferimento a quanto prescritto dalla normativa vigente in materia di qualificazione delle imprese).

Qualora l'opera risulti collaudabile, il Collaudatore emette il Certificato di collaudo con le modalità ed i termini definiti dalla normativa di riferimento.

Il collaudo finale deve avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori, salvi i casi di particolare complessità dell'opera da collaudare, in cui il termine può essere elevato sino ad un anno.

Il certificato di collaudo viene trasmesso per la sua accettazione all'appaltatore, il quale deve firmarlo nel termine di venti giorni. All'atto della firma egli può aggiungere le domande che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di collaudo.

Il certificato di collaudo assume carattere definitivo decorsi due anni dalla data della relativa emissione ovvero dal termine stabilito nel capitolato speciale per detta emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.

Il Collaudo, anche se favorevole, non esonera l'Appaltatore dalle responsabilità di legge.

Competono all'Appaltatore gli oneri di gratuita manutenzione sino alla data del collaudo definitivo; i difetti che si rilevassero durante tale periodo e che fossero imputabili all'Appaltatore, dovranno essere prontamente eliminati a cura e spese dello stesso.

Art. 49**SVINCOLO DELLA CAUZIONE**

Alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione si procede, ai sensi della normativa vigente e sotto le riserve previste dall'articolo 1669 del codice civile, allo svincolo della cauzione prestata dall'appaltatore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto.

Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria, deve essere effettuato non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, comma 2, del codice civile.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'Appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

Art. 50**PROROGHE**

L'Appaltatore, qualora per cause ad esso non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato, potrà chiedere con domanda motivata, proroghe che se riconosciute giustificate saranno concesse dal Committente purché le domande pervengano, pena la decadenza, prima della data fissata per l'ultimazione dei lavori.

Art. 51**ANTICIPATA CONSEGNA DELLE OPERE**

Avvenuta l'ultimazione dei lavori il Committente potrà prendere immediatamente in consegna le opere eseguite senza che ciò costituisca rinuncia al collaudo o accettazione delle opere stesse.

La presa in consegna anticipata delle opere è soggetta alle seguenti condizioni:

- a) sia stato eseguito con esito favorevole il collaudo statico;
- b) sia stato richiesto il certificato di agibilità;
- c) siano stati effettuati i necessari allacciamenti impiantistici;
- d) siano state effettuate le prove previste dal Capitolato speciale d'appalto;
- e) sia stato redatto apposito stato di consistenza dettagliato.

La verifica di quanto sopra è compito del Collaudatore che redige a tal fine opportuno verbale, sottoscritto dal Direttore dei Lavori e dal Committente stesso.

In caso di anticipata consegna delle opere il Committente si assume la responsabilità della custodia, della manutenzione e della conservazione delle opere stesse restando comunque a carico dell'Appaltatore gli interventi conseguenti a difetti di costruzione.

La presa in consegna anticipata delle opere e forniture da parte dell'ente appaltante, è prova unicamente dell'avvenuta ultimazione dei lavori e non è prova della rispondenza delle opere e forniture alle caratteristiche prescritte.

L'appaltatore rimarrà perciò pienamente responsabile dei difetti di costruzione e funzionamento delle opere e forniture che eventualmente venissero riscontrati in seguito all'atto del collaudo finale e comunque entro il periodo di garanzia stabilito contrattualmente, e riconosciuti non derivati dall'uso.

Art. 52**GARANZIE**

Salvo il disposto dell'art. 1669 del c.c. e le eventuali prescrizioni del presente capitolato per lavori particolari, l'Appaltatore si impegna a garantire l'Appaltante per la durata di due. anni dalla data del collaudo per i vizi e difetti, di qualsiasi grado e natura, che diminuiscono l'uso e l'efficienza dell'opera e che non si siano precedentemente manifestati.

Per lo stesso periodo l'Appaltatore si obbliga a riparare tempestivamente tutti i guasti e le imperfezioni che si manifestino negli impianti e nelle opere per difetto di materiali o per difetto di montaggio, restando a suo carico tutte le spese sostenute per le suddette riparazioni (fornitura dei materiali, installazioni, verifiche, mano d'opera, viaggi e trasferte del personale).

Per tutti i materiali e le apparecchiature alle quali le case produttrici forniranno garanzie superiori agli anni sopra indicati, queste verranno trasferite al Committente.

TITOLO X – DISCIPLINA DEL CONTRATTO E MODALITÀ DI SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Art. 53

DANNI ALLE OPERE

In caso di danni alle opere eseguite, dovuti a qualsiasi motivo, con la sola esclusione delle cause di forza maggiore, l'Appaltatore deve provvedere, a propria cura e spese, senza sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, al ripristino di tutto quanto danneggiato.

Quando invece i danni dipendono da cause di forza maggiore, l'Appaltatore è tenuto a farne denuncia al Direttore dei Lavori entro 3 giorni dal verificarsi dell'evento, pena la decadenza dal diritto al risarcimento. Ricevuta la denuncia il Direttore dei Lavori procede alla redazione di un processo verbale di accertamento, indicando eventuali prescrizioni ed osservazioni.

Il compenso che il Committente riconosce all'Appaltatore è limitato esclusivamente all'importo dei lavori necessari per la riparazione o il ripristino del danno.

Art. 54

CAUSE DI FORZA MAGGIORE

Costituiscono cause di forza maggiore tutti gli eventi eccezionali che non siano imputabili all'Appaltatore e che gli arrechino grave pregiudizio senza che egli abbia potuto intervenire o prevenire mediante l'adozione di tutti i provvedimenti e gli accorgimenti imposti dalla massima diligenza tecnica ed organizzativa.

I ritardi di consegna di materiali da parte di terzi verranno considerati utili ai fini delle relative proroghe solo se derivanti da cause di forza maggiore. Analogamente si procederà nel caso di subappalti autorizzati.

L'insorgere e il cessare degli eventi che hanno costituito la causa di forza maggiore devono essere tempestivamente comunicati per iscritto dall'Appaltatore.

Art. 55

VICENDE SOGGETTIVE DELL'ESECUTORE DEL CONTRATTO

Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione, i trasferimenti e gli affitti di azienda relativi all'Appaltatore non hanno singolarmente effetto fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti di essa alle comunicazioni D.P.C.M. 187/91, e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal contratto, in assenza dei quali, entro 60 giorni dall'avvenuta comunicazione, il Committente può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere.

Art. 56**CESSIONE DEI CREDITI DERIVANTI DAL CONTRATTO**

Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 117 del D. lgs 163/2006 i crediti derivanti dal presente appalto non possono formare oggetto di cessione del credito se non previa autorizzazione della stazione appaltante.

Le cessioni di crediti possono essere effettuate a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa.

Le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debentrici e sono efficaci e opponibili qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quindici giorni dalla notifica della cessione. Il Committente, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, può preventivamente accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione, fatta salva la propria facoltà di opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.

Art. 57**OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

L'Appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n°136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.

Art. 58**CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA IN CASO DI MANCATO ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

Qualora l'Appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n°136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

Art. 59**VERIFICHE RELATIVE AGLI OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

L'Amministrazione verifica in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento, da parte della stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Art. 60**CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**

Il Politecnico di Milano ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata, con messa in mora di 15 giorni, senza la necessità di ulteriori adempimenti nei seguenti casi;

- a) Frode nell'esecuzione dei lavori;
- b) Inadempimento alle disposizioni del direttore lavori riguardo ai tempi di esecuzione dei lavori;
- c) Inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- d) Sospensione dei lavori da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
- e) Qualora l'impresa aggiudicataria dovesse cumulare un ritardo la cui penale superi del 10% l'importo contrattuale;
- f) Nel caso di cessione in subappalto, anche parziale, di opere non indicate in sede di gara d'appalto o comunque non autorizzate dall'Amministrazione appaltante.
- g) In caso di morte dell'appaltatore.

Il responsabile del procedimento valuta, in relazione allo stato dei lavori e alle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalità dell'intervento, l'opportunità di procedere alla risoluzione del contratto. Qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'articolo 3, della legge 27 dicembre 1956, n°1423, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro.

Nel caso di comportamenti dell'appaltatore che concretano grave inadempimento alle obbligazioni di contratto tale da compromettere la buona riuscita dei lavori, il direttore dei lavori invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente e che devono essere accreditati all'appaltatore. Su indicazione del responsabile del procedimento il direttore dei lavori formula la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dispone la risoluzione del contratto.

Qualora, al fuori dei precedenti casi, l'esecuzione dei lavori ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del programma, il direttore dei lavori gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, per compiere i lavori in ritardo, e dà inoltre le prescrizioni ritenute necessarie. Il termine decorre dal giorno di ricevimento della comunicazione. Scaduto il termine assegnato, il direttore dei lavori verifica, in contraddittorio con l'appaltatore, o, in sua mancanza, con l'assistenza di due testimoni, gli effetti dell'intimazione impartita, e ne compila processo verbale da trasmettere al responsabile del procedimento. Sulla base del processo

verbale, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante, su proposta del responsabile del procedimento, delibera la risoluzione del contratto.

Per quanto sopra non previsto in tema di risoluzione del contratto d'appalto, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 135 e ss. del D. lgs 163/2006.

Il Committente può trattenere le opere provvisorie e gli impianti che non siano in tutto o in parte asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso essa corrisponde all'Appaltatore, per il valore delle opere e degli impianti non ammortizzato nel corso dei lavori eseguiti, un compenso da determinare nella minor somma fra il costo di costruzione e il valore delle opere e degli impianti al momento dello scioglimento del contratto.

L'Appaltatore ha l'obbligo di rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal Direttore dei Lavori e di mettere i predetti magazzini e cantieri a disposizione del Committente nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero è effettuato d'ufficio e a sue spese.

In caso di morte di uno dei Contraenti subentrano gli eredi ed il Contratto di Appalto non si risolve. Si risolve invece ai sensi dell'art. 1671 c.c., quando la considerazione della persona dell'uno o dell'altro è stata motivo determinante del rapporto contrattuale. In caso di fallimento di una delle due parti, valgono le disposizioni di legge vigenti in materia.

Qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione o sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi del Committente, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, il Committente valuta, in relazione allo stato dei lavori e alle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalità dell'intervento, l'opportunità di procedere alla risoluzione del contratto. Nel caso di risoluzione, l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Qualora l'esecuzione dei lavori ritardi per negligenza dell'Appaltatore rispetto alle previsioni del programma, il Direttore dei Lavori gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 giorni, per compiere i lavori in ritardo, e dà inoltre le prescrizioni ritenute necessarie. Il termine decorre dal giorno di ricevimento della comunicazione.

Scaduto il termine assegnato, il Direttore dei Lavori verifica, in contraddittorio con l'Appaltatore gli effetti dell'intimazione impartita, e ne compila processo verbale da trasmettere al Responsabile dei Lavori. Sulla base del processo verbale, qualora l'inadempimento permanga, il Committente delibera la risoluzione del contratto.

Il Committente, nel comunicare all'Appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, dispone, con preavviso di 20 giorni, che il Direttore dei Lavori curi la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna.

Qualora sia stato nominato il Collaudatore o l'organo di collaudo, lo stesso procede a redigere, acquisito lo stato di consistenza, un verbale di accertamento tecnico e contabile con le modalità indicate dal presente contratto e dalla normativa vigente, con il quale venga accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del contratto e ammesso in contabilità quanto previsto nel progetto approvato, nonché nelle eventuali perizie di variante.

In sede di liquidazione finale dei lavori dell'appalto risolto, è determinato l'onere da porre a carico dell'Appaltatore inadempiente in relazione alla eventuale maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i lavori. Nei casi di risoluzione del contratto di appalto, l'Appaltatore deve provvedere al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnatogli; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, il Committente provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese. In alternativa il Committente può depositare cauzione in conto vincolato a favore dell'Appaltatore o prestare fideiussione bancaria o polizza assicurativa con le modalità previste dal presente contratto e dalle normative vigenti, pari all'uno per cento del valore del contratto. Resta fermo il diritto dell'Appaltatore di agire per il risarcimento dei danni.

Art. 61

CONTROVERSIE

Per tutte le controversie attinenti all'esecuzione e all'interpretazione del contratto è competente il foro di Milano.

Art. 62

FALLIMENTO DELL'APPALTATORE

In caso di fallimento dell'appaltatore la Stazione appaltante si avvale, salvi e senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dagli articoli 136, 137 e 138 del D. lgs n°163/2006.

Qualora l'esecutore sia un'associazione temporanea, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 1 e 2 dell'articolo 94 del regolamento generale.